// Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Martedì, 31 dicembre** — **Numero 308**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale. » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

* **Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Domani, 1° gennaio 1908, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale".

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

La Camera dei deputati, provvedendo direttamente agli abbonamenti di periodici, riviste, effemeridi, ecc., ritiene come omaggio tutte le altre pubblicazioni che le sono dirette.

LEGGI E DECRETI

Il numero 794 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge del 22 dicembre 1905, n. 592, è aggiunto il seguente periodo:

« Purchè la somma complessiva fra capitale, interessi, accessori e contributo non sia aumentata ».

Allo stesso art. 16 è aggiunto il seguente capoverso:

« Nelle conversioni di cui nel presente articolo, gli Istituti di credito fondiario hanno, dalla data della riduzione dell'interesse sui mutui corrispondenti, diritto

a riscuotere dai mutuatari, oltre gli altri contributi di cui all'art. 3, anche il contributo per imposta di ricchezza mobile. Il pagamento di tale contributo è garantito dalle ipoteche già inscritte al tempo della concessione del mutuo ».

Art. 2.

All'art. 20 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, è aggiunto il seguente capoverso:

« La disposizione di questo articolo si applica tanto se le stipulazioni siano fatte dalla stessa persona che stipulò il mutuo originario o dai suoi eredi, quanto se dalla persona che per altro titolo qualsiasi sia succeduta nella proprietà del fondo ipotecato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.
CARCANO.
LACAVA.

Visto: *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **797** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908 in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella *A*, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

STATO DI PREVISIONE *dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908.*

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio 1907-908
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
	TITOLO I.	
	Entrate ordinarie	
	Rendite patrimoniali.	
1.	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	20,000 —
2.	Rendita dei titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione	269,600 —
	Totale.	289,600 —
	Contributi a carico dei vettori.	
3.	Tassa per la concessione di patente ai vettori degli emigranti	17,000 —
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,300,000 —
5.	Depositi fatti dai vettori pel pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità dovute ai medesimi od ai commissari viaggianti	440,00[illegible] —
	Totale.	2,757,0[illegible] —
	Entrate diverse.	
6	Pene pecuniarie per contravvenzione alla legge e al regolamento sull'emigrazione	[illegible] —
7.	Quota spettante al fondo per l'emig[illegible] sugli utili netti del servizio per le [illegible] degli emigranti	[illegible] —
8	Entrate diverse e impreviste	[illegible] —
9.	Entrate a reintegro dei ca[illegible]	[illegible]
	Totale.	[illegible],500 —
	Totale delle entrate effettive ord[illegible]	[illegible]65,100 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	
10.	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del fondo per l'emigrazione	2,00[illegible] —
	Totale del movimento di capitali	2,000 —

RIASSUNTO

CATEGORIA I — Entrate effettive	[illegible],065,100 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	2,000 —
Totale generale dell'entrata	[illegible],067,100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

STATO DI PREVISIONE *della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908.*

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio 1907-908
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	Spese generali.	
1.	Commissariato ed ispettorati dell'emigrazione - Personale	64,388 43
2.	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti	18,520 —
3.	Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente	2,000 —
4.	Fitto di locali per il Commissariato e per gli ispettorati nei porti d'imbarco	12,025 —
5.	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli ispettorati	17,000 —
6.	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli ispettorati	2,500 —
7.	Spese speciali di posta e telegrafo	13,000 —
8.	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato	29,000 —
9.	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai Sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici varî; stampa ed acquisto di guide, ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici	15,000 —
10.	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione	4,000 —
11.	Spese casuali	2,000 —
	Totale	179,433 43
	Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.	
12.	Spese di viaggio e indennità agli ispettori viaggianti	70,000 —
13.	Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato e per incaricati speciali tanto all'estero che all'interno esclusi gli ispettori viaggianti	65,000 —
14.	Stipendi e indennità agli addetti ai R. Consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati	80,000 —
15.	Competenze ai medici militari e ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo	440,000 —
16.	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti, e ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	15,000 —
17.	Assistenza straordinaria degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno - Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri	[illegible] —
18.	Assistenza straordinaria degli emigrati nei porti di scalo all'estero - Servizio relativo alla ricerca degli emigrati - Casi eccezionali di rimpatrio	50,000 —
19.	Servizio di informazione e di vigilanza - Sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina	30,000 —
20.	Spese per le Commissioni arbitrali	1,000 —
21.	Spese di liti	2,000 —
22.	Missioni presso il Commissariato	3,000 —
	Totale	835,000 —
	Spese per la protezione degli emigrati.	
23	Spese per la protezione ed assistenza degli emigrati all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno	650,000 —
24.	Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero, assistenza legale agli emigrati specialmente vittime di infortuni sul lavoro e servizio relativo	220,000 —
	Totale	870,000 —
	Fondi di riserva	
25.	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	75,000 —
26.	Fondo di riserva per le spese impreviste	150,000 —
	Totale	225,000 —
	Totale delle spese ordinarie effettive	2,109,433 43
	TITOLO II.	
	Spese straordinarie.	
27.	Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco - [illegible] di progetti di acquisto di terreni di costruzione, di adattamento e di arredamento	[illegible] —
28	Spese per lavori straordinari	[illegible] —
29.	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati	[illegible] —
30.	Restituzione di somme indebitamente attribuite al fondo per l'emigrazione	[illegible] —
31.	Spese straordinarie eventuali	[illegible] —
32.	Spese per l'incremento delle [illegible] italiane in America	200,000 —
33	Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani	*per memoria*
34.	Indennità ai Regi uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero	[illegible] —
35.	Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli ispettorati nei porti d'imbarco	7,000 —
	Totale delle spese straordinarie effettive	[illegible] —
	Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	[illegible]

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

36. Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato.	82,666 57
Totale del movimento di capitali	82,666 57

RIASSUNTO

CATEGORIA I. — Spese effettive. . . .	2,984,433 43
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . .	82,666 57
Totale generale della spesa. .	3,067,100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Tabella *A*.

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
1.	Personale del Commissariato e degli Ispettorati dell'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza agli impiegati residenti in Roma e per ciò che si riferisce alle indennità di congedamento previste dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento sull'emigrazione).
2.	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti (per la parte che riguarda l'indennità di residenza e l'indennità di congedamento).
4.	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.
5.	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati (per la parte che riguarda gli stampati per uso d'ufficio).
7.	Spese speciali di posta e telegrafo.
8.	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato.
9.	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari; stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici.
10	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione.
15.	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo.
16.	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti e ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
17.	Assistenza straordinaria degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno; disinfezioni; sorveglianza sulle locande e altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri.
18.	Assistenza straordinaria degli emigrati nei porti di scalo all'estero; servizio relativo alla ricerca degli emigrati; casi eccezionali di rimpatrio.
19.	Servizio di informazioni e di vigilanza, sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina.
20.	Spese per le Commissioni arbitrali.
21.	Spese di liti.
28.	Spese per lavori straordinari.
30.	Restituzione di somme indebitamente attribuite al fondo per l'emigrazione.
35.	Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Il numero 799 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1908.

Art. 2.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1908, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato *R*) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 803 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La proroga accordata fino al 31 dicembre 1907 con

la legge 30 dicembre 1906, n. 655, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilità degli stipendi, è estesa al 30 giugno 1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Il numero 804 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *A* annesso alla presente legge che modificano alcuni articoli del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Art. 2.

È approvata la convenzione stipulata il giorno 26 novembre 1907 fra i ministri delle finanze e del tesoro e la Banca d'Italia, riprodotta nell'allegato *B* della presente legge.

Art. 3.

La somma esposta in passivo nella situazione finanziaria del Banco di Napoli, come ammontare del patrimonio del Banco stesso, viene diminuita di 15 milioni, e di altrettanta somma viene pure diminuita la categoria di attività denominata « partite immobilizzate e non consentite dalla legge 10 agosto 1893 ». Tale detrazione sarà utile ad ogni effetto di legge.

Agli stessi effetti è detratta dalle immobilizzazioni del Banco l'ammontare del conto corrente verso il Credito fondiario di cui all'art. 101 del testo unico, ridotto degli accantonamenti contemplati dal successivo art. 103. L'ammontare del detto conto sarà inscritto in altra categoria della situazione del Banco.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata ad impiegare una parte del suo fondo di riserva nei mutui fondiari fatti dal Banco medesimo in dipendenza della legge 31 maggio 1887, n. 4511, subentrando nelle ragioni creditorie e ipotecarie del Banco, e i relativi atti di cessione saranno registrati con la tassa fissa di una lira.

Art. 4.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a destinare a favore dell'istruzione agraria in Sicilia un decimo degli utili netti del suo credito agrario e due centesimi di quelli dell'azienda bancaria.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 8 e 11 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, a coloro che, dopo aver prestato servizio allo Stato in ufficio rimunerato con stipendio e con diritto a pensione, furono nominati funzionari del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, sono applicabili le disposizioni dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni degli impiegati civili e militari dello Stato approvato con Reale decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

L'assegno annuale di pensione o la indennità una volta tanto saranno a carico dell'Amministrazione dello Stato e dei due Banchi predetti in proporzione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando.

Art. 6.

Le anticipazioni contro deposito dei titoli, che la Cassa dei depositi e prestiti ha facoltà di chiedere in virtù dell'art. 5 della legge 8 luglio 1897, n. 252, saranno fatte dagl'Istituti di emissione a saggio non superiore al 3 per cento, e saranno esenti dalla tassa speciale sulle anticipazioni di cui all'art. 2 dell'allegato *C* della presente legge.

Le domande di anticipazione della Cassa dei depositi e prestiti dovranno essere autorizzate dal ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà i limiti.

Art. 7.

Sono abrogati l'art. 36 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e l'art. 3 della legge 27 dicembre 1903, n. 499.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico di legge sugl'Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, coordinando con quelle anteriori le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di modificare con decreto Reale, da emanarsi entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli statuti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 10.

Dai fondi di Cassa del tesoro verrà prelevata la somma di L. 60 milioni in valuta aurea e sarà aggiunta a quelle di L. 91,250,000 pure in oro depositate alla Cassa depositi e prestiti quale riserva speciale per

i biglietti di Stato, indicati nell'art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e nell'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47.

Il deposito della detta somma di L. 60 milioni sarà eseguito gradualmente, entro l'anno 1908, nel giorno che sarà fissato dal ministro del tesoro.

Art. 11.

In aggiunta alla riserva speciale per i biglietti di Stato di cui al precedente articolo, viene assegnato l'avanzo che sarà disponibile sulle rendite di Stato consolidate fornite alla Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle *A* e *B* annesse all'allegato *M* della legge 22 luglio 1894, n. 339, rimanendo così abrogato il comma *e)* dell'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261.

Art. 12.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *C* della presente legge, che recano modificazioni a quelle ora vigenti per le tasse sugli affari.

Art. 13.

Il Governo del Re avrà facoltà di regolare con decreto Reale lo sconto presso gl' Istituti di emissione dei titoli e degli effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
LACAVA.
COCCO-ORTU.

Visto, ***Il guardasigilli:*** **ORLANDO.**

Allegato **A.**

Modificazioni al testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Articolo unico.

Agli articoli 7, 16 (primo comma), 22, 23, 30, 31, 33, 42, 107 e 110 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, sono sostituiti i seguenti:

Art. 7. — Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione è stabilito in lire 908 milioni e ripartito come segue;

Banca d'Italia . . . . . L. 660,000,000
Banco di Napoli . . . . » 200,000,000
Banco di Sicilia . . . . » 48,000,000

Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell'art. 22 della legge 15 luglio 1906, n. 233 e della legge 6 giugno 1907, n. 286.

Art. 16 (primo comma). — Fermo ad ogni effetto il disposto dell'art. 12, la riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizioni di legge, per la circolazione concessa ai tre Istituti, non può in nessun caso discendere sotto il limite minimo irriducibile di 400 milioni di lire per la Banca d'Italia, di 120 milioni per il Banco di Napoli, salva la disposizione dell'art. 13, e di 28 milioni per il Banco di Sicilia; e queste somme sono destinate esclusivamente a garantire un importo eguale di biglietti in circolazione dei tre Istituti.

Art. 22. — È soggetta a tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva di cui all'art. 12. Non è soggetta a tassa la circolazione dei biglietti, anche se eccedente i limiti fissati dall'art. 7, quando i biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistenti in cassa, ai sensi del primo comma dell'art. 8.

Parimenti non è soggetta a tassa la circolazione dipendente dalle ordinarie anticipazioni al tesoro, di cui all'art. 27, e per la Banca d'Italia la circolazione dei suoi biglietti di cui all'art. 79.

Salve le disposizioni della presente legge, la misura della tassa sulla circolazione normale è determinata dalle disposizioni degli articoli 23, 24, 25, 67, 69, 70, 72 e 73.

Art. 23. — La tassa sarà uguale a un terzo della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'art. 12 (salvo il disposto dell'art. 20) e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

Banca d'Italia . . . . L. 50,000,000
Banco di Napoli . . . » 15,000,000
Banco di Sicilia . . . » 4,000,000

Quando la circolazione dei biglietti superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, semprechè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale a due terzi della ragione dello sconto.

Per la circolazione che ecceda le somme di L. 100 milioni e fino a 150 milioni per la Banca d'Italia, di 30 milioni e fino a 45 milioni per il Banco di Napoli, e di 8 e fino a 12 per il Banco di Sicilia, purchè esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sarà eguale alla intera ragione dello sconto.

Per le ulteriori eccedenze, o quando non esista il rapporto prescritto con la riserva metallica, gl' Istituti pagheranno allo Stato una tassa straordinaria del 7.50 per cento.

Art. 30. — Durante il corso legale dei biglietti la ragione normale dello sconto è uguale per tutti gli Istituti e non può variare senza l'autorizzazione del ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con provvedimento applicabile contemporaneamente ai tre Istituti, può promuovere le variazioni della ragione normale dello sconto quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Però gli Istituti possono scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dalle Banche minerarie, dagli Istituti di sconto e da quelli di credito agricolo che siano organizzati:

1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;

2° per lo sconto delle note di pegno (*warrants*) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

Il detto sconto di favore non può eccedere:

per la Banca d'Italia . . . L. 100,000,000
per il Banco di Napoli . . » 30,000,000
per il Banco di Sicilia. . » 9,000,000

Gli Istituti possono applicare il saggio di favore allo sconto diretto delle note di pegno:

a) delle sete depositate nei magazzini generali legalmente costituiti;

b) degli zolfi depositati nei magazzini generali, o in quelli

ad essi equiparati ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378.

Indipendentemente dalle eccezioni considerate in questo articolo, gli Istituti di emissione possono concedere, durante il corso legale, sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni determinate col decreto Reale 25 ottobre 1895, n. 639.

Il saggio anzidetto, che non dovrà in nessun caso essere inferiore al 3 per cento, potrà essere variato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti d'emissione, ogni volta che le condizioni del mercato lo consiglino.

Art. 31. — Gli Istituti possono fare anticipazioni a non più di quattro mesi:

1° sopra titoli del debito pubblico dello Stato o buoni del tesoro. Per i buoni del tesoro a lunga scadenza l'anticipazione può farsi fino a due anni, ai termini dell'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. III;

2° sopra titoli garentiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garentiti gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degl' interessi degli stessi titoli;

3° sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

4° sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255 dalla Sezione annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III »;

5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

Per i titoli di cui ai nn. 1, 2 e 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di Borsa.

Per i titoli di cui al n. 4, fino a tre quarti del loro valore corrente.

Per i titoli di cui al n. 5, fino a quattro quinti del valore di Borsa.

Per i buoni del tesoro ordinari fino alla totalità del loro valore.

Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra del valore nominale;

6° sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, a corso legale e sopra verghe d'oro;

7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame, valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente, e sopra verghe d'argento valutate non oltre i due terzi del loro valore corrente;

8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti o dei depositi franchi, o sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

9° sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651, per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Gli Istituti possono inoltre fare anticipazioni fino a sei mesi di scadenza:

a) sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali legalmente costituiti;

b) sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333 e di quelli ad essi equiparati ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378, fino a quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedi stesse, al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, n. 286.

La misura dell'interesse su tali anticipazioni potrà essere inferiore, di non oltre l'uno per cento, a quella normale sulle altre anticipazioni;

c) sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Società di cui all' art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

d) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.

Art. 33. — Gli Istituti di emissione possono comperare e vendere a contanti o a termine, per proprio conto, tratte e assegni sull'estero o cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamento solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, per convertire in versamenti all'estero i certificati nominativi utili al pagamento dei dazi d'importazione, o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro.

Gli Istituti di emissione avranno facoltà di fare impieghi in cambiali sull'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e pei debiti a vista, nei limiti che saranno fissati dal ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni generali del mercato monetario.

Art. 42. — Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Essi hanno facoltà di fare alle provincie, delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria, versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali.

Le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento e non potrà farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall'integrale restituzione delle precedenti.

Art. 107. — Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del tesoro.

Essa è composta:

di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive, e, in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di cinque membri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro udito il Consiglio dei ministri.

I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del tesoro;

l'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli;

l'ispettore generale del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un vice-presidente.

Art. 110. — La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione e su tutte le annesse gestioni è esercitata dal ministro del tesoro pei mezzi di un ufficio di ispettorato generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Allegato B

Convenzione fra il Governo e la Banca d'Italia.

Questo giorno ventisei del mese di novembre dell'anno 1907, in Roma, nella sede del Ministero del tesoro, fra il Governo italiano rappresentato dal ministro del tesoro avv. Paolo Carcano, dal ministro delle finanze avv. Pietro Lacava e la Banca d'Italia, rappresentata dal cav. G. Cr. Bonaldo Stringher, direttore generale,

e dai signori comm. Tommaso Bortarelli, presidente del Consiglio superiore, cav. Giustino Bosio e comm. Giovanni Donn, vice-presidenti, comm. avv. Giovanni Castelli della Vinca segretario, comm. ing. Francesco Ceriana e conte comm. avv. Riccardo Rocca, consiglieri della Banca medesima;

Premesso che da tempo tra il Ministero delle finanze e la Banca d'Italia verte una questione sulla interpretazione dell'art. 66 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione riguardo alla riduzione della tassa di circolazione a 25 centesimi per ogni 100 lire di biglietti del detto Istituto, questione che potrà sorgere in seguito anche riguardo alla riduzione a cent. 10 per ogni 100 lire di biglietti, ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico;

Premesso che l'origine della vertenza deriva dal fatto che il Ministero delle finanze, in base anche ad una decisione della IV sezione del Consiglio di Stato, in una questione analoga surta tra il Ministero del tesoro e il Banco di Sicilia, opina che l'accennata riduzione di tassa non possa concedersi se non nel caso che la riduzione delle immobilizzazioni sia avvenuta per effettiva liquidazione di esse, escluso il pareggiamento col fondo accantonato per disposizione di legge agli scopi della mobilizzazione obbligatoria, mentre la Banca d'Italia ritiene che, per la lettera e lo spirito delle disposizioni contenute nei citati articoli, i quali corrispondono ad accordi consacrati nella Convenzione tra il Governo e la Banca del 28 novembre 1896, non possa contrastarsi ad essa il diritto alla riduzione della tassa in base allo stato attuale delle immobilizzazioni risultante dalle situazioni ufficiali in lire 84,369,401.81 al 31 dicembre 1905 e in L. 66,120,083.96 al 31 dicembre 1906, al netto dell'accantonamento;

Premesso che la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, sentita sull'importante questione ai termini dell'art. 1 del R. decreto 1° giugno 1897, n. 211, ha espresso l'avviso che sia applicabile in linea equitativa la disposizione dell'art. 66 del citato testo unico, circa la riduzione della tassa di circolazione, ciò che condurrebbe a seguire lo stesso criterio per l'applicazione dell'art. 67 del testo medesimo;

Ritenuto che secondo l'ultima situazione ufficiale della Banca (10 novembre corrente) il valore di bilancio delle dette partite immobilizzate è ridotto a L. 50,791,000 e l'Istituto dimostra che il conto delle dette immobilità sarà ridotto a fine d'anno (comprendendo l'accantonamento di 6 milioni dell'esercizio in corso) a meno di lire 42 milioni;

Ritenuto, infine, che l'ammontare complessivo della massa di rispetto dell'Istituto alla chiusura dell'esercizio corrente ascenderà a oltre 46,500,000 lire, e che il credito liquido residuo verso la Società per il risanamento di Napoli (compresa la parte della Banca romana in liquidazione) considerato dall'alinea dell'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 290, per dedurlo dalle partite immobilizzate da liquidare entro il 1908, ammonterà, al 31 dicembre prossimo, intorno a L. 42,000,000; per guisa che si potranno ritenere esaurite nell'anno 1907 le liquidazioni che la Banca dovrebbe compiere per legge al 31 dicembre 1908;

Considerando:

Che, secondo la tesi sostenuta dalla Banca d'Italia, la tassa per la circolazione dei biglietti della Banca medesima per l'anno 1906 sarebbe di lire 300,000 circa (a prescindere dalla somma di lire 2,548,366.72, pagate al tesoro in conto interessi sul fondo lasciato nelle casse dell'Istituto come tesoriere provinciale, attenuante l'ammontare della circolazione tassabile);

Che facendo, secondo lo stesso criterio, la liquidazione della tassa per la circolazione dei biglietti nell'anno 1907 (a prescindere dalla tassa straordinaria sulla circolazione eccedente il limite normale, tassa da pagarsi in ogni caso), la tassa normale darebbe alla finanza in quest'anno un reddito di circa mezzo milione di lire;

Che se poi, in ipotesi, per sentenza del magistrato ordinario, fosse riconosciuto applicabile il disposto letterale dell'art. 67 del citato testo unico di legge, corrispondente all'art. 16 della Convenzione fra Stato e Banca del dì 28 novembre 1896, la Banca d'Italia potrebbe trovarsi in condizioni di godere sin dal 1908 della riduzione della tassa a soli 10 centesimi per ogni 100 lire per tutta la sua circolazione scoperta; mentre lo Stato, perdurando l'accantonamento dei 6 milioni e dei frutti degli accantonamenti già fatti anche rispetto all'esercizio prossimo 1908, non avrebbe modo di partecipare agli utili ripartibili dell'Istituto, i quali debbonsi fissare, a tenore degli accordi approvati per legge, al netto degli accantonamenti;

Che le condizioni accertate del patrimonio della Banca d'Italia sono di già tali da poter consentire, senza verun pericolo, qualche sollecito temperamento nell'applicazione di quella parte della legge sugli Istituti di emissione che riguarda l'obbligo degli annuali accantonamenti sino a tutto l'anno 1908;

Considerando, infine, che, in questa occasione, lo Stato può domandare alla Banca la rinuncia ad una parte degli impieghi facoltativi in titoli ad essa concessi dalla Convenzione 28 novembre 1896, e di consolidare una parte delle riserve in oro e argento aumentate negli ultimi anni, portando da 300 a 400 milioni la riserva irriducibile, nonostante qualsiasi riduzione nella circolazione dei biglietti, convenendo altresì con la Banca anticipazioni di favore per eventuali bisogni della Cassa dei depositi e prestiti;

A modificazione o in aggiunta degli accordi fissati con le Convenzioni 30 ottobre 1894 e 28 novembre 1896, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La Banca d'Italia avrà facoltà di disporre dei frutti delle somme accantonate, onde tratta la seconda parte dell'art. 53 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, nella formazione dei suoi bilanci per gli esercizi 1907 e 1908 agli effetti degli utili netti ripartibili.

Art. 2.

La Banca medesima preleverà sull'ammontare complessivo dei detti frutti le somme necessarie per corrispondere al tesoro dello Stato, a titolo di tassa normale sulla circolazione dei biglietti e di partecipazione agli utili ripartibili dell'Istituto, un'annualità di L. 1,200,000 per l'anno solare 1906 e un'annualità di L. 1,400,000 per ciascuno degli anni 1907 e 1908, nelle quali annualità s'intendono computati lo abbuono di cui all'art. 24 e l'esenzione prevista dall'art. 79 del testo unico predetto, e rimane impregiudicata l'eventuale applicazione delle maggiori tasse stabilite dall'art. 23 del testo medesimo.

Nei bilanci della Banca d'Italia sarà conteggiata la somma dovuta per tassa di circolazione, secondo i citati articoli 66 e 67 del testo unico delle leggi bancarie, e, cioè, con le aliquote di cent. 25 per gli anni 1906 e 1907, di cent. 10 per il 1908, tenuto conto delle altre disposizioni di legge riguardanti le liquidazioni della tassa.

La differenza fra l'ammontare della tassa così determinata e le somme di L. 1,200,000 e di L. 1,400,000, rispettivamente, sarà considerata come partecipazione dello Stato agli utili netti ripartibili dell'Istituto, in relazione all'anticipato uso dei frutti degli accantonamenti per la formazione dell'utile ripartibile agli azionisti della Banca per gli esercizi 1907 e 1908.

Art. 3.

A modificazione dell'art. 3 della Convenzione 28 novembre 1896, approvata con legge 17 gennaio 1897, n. 9, la riserva irriducibile della Banca d'Italia viene elevata, col 1° gennaio 1908, da 300 a 400 milioni di lire, fermo rimanendo a ogni effetto il disposto dell'art. 12 del testo unico di legge sugli istituti di emissione.

Art. 4.

La Banca d'Italia abbandona la facoltà concessale dall'art. 12 della Convenzione suddetta riguardante l'impiego in buoni del tesoro italiano senza distinzione di scadenza, o in titoli ad essi

equiparati, delle somme ricavate dalle mobilizzazioni a tutto il 31 dicembre 1907.

Art. 5.

Per eventuali occorrenze della Cassa dei depositi e prestiti, la Banca d'Italia si obbliga fornirle, su domanda del ministro del tesoro e sino a concorrenza di una somma non superiore a 50 milioni, anticipazioni contro deposito di titoli di Stato o garentiti dallo Stato, verso corresponsione di un interesse non eccedente 3 per cento l'anno.

Art. 6.

La presente Convenzione sarà presentata, entro l'anno corrente, al Parlamento per la sua approvazione.

Frattanto la Banca d'Italia versa al tesoro dello Stato la somma di L. 1,200,000 in conto di quanto sia da essa dovuto, per i titoli indicati nell'art. 2, al tesoro stesso per l'anno 1906. Approvata la Convenzione, l'annualità riguardante il 1907 sarà versata entro 15 giorni dall'accennata approvazione; e quella relativa al 1908 sarà versata in due rate eguali entro il 20 luglio 1908 e 20 gennaio 1909.

Qualora mancasse l'approvazione legislativa, rimarranno integre e impregiudicate le rispettive ragioni delle parti contraenti.

Firmati: *Avv. Pietro Lacava*, Ministro delle finanze.
Avv. Paolo Carcano, Ministro del tesoro.
Bonaldo Stringher, Dir. gen. Banca d'Italia.
Tommaso Bertarelli, Pres. C. S. Banca d'Italia.
Giustino Bosio.
Giovanni Donn.
Avv. Giovanni Castelli della Vinca, Seg. C. S. Banca d'Italia.
Francesco Ceriana.
Riccardo Rocca.
Achille Padoa, testimonio.
Giovanni Cigliana, testimonio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Allegato C.

Modificazioni alle leggi riguardanti tasse sugli affari.

Art. 1.

La tassa speciale sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di merci, titoli o valori, fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società o dagli Istituti, stabilita dalla legge 7 aprile 1898, n. 116, è ridotta alla metà, e cioè alla misura di mezzo centesimo al giorno per ogni mille lire.

La tassa predetta è ridotta al quarto, e cioè ad un quarto di centesimo al giorno per ogni mille lire, per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni fatte contro deposito o pegno costituito esclusivamente da titoli dello Stato o garentiti dallo Stato.

È abrogata la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo comma, della legge 7 aprile 1898, n. 116.

Art. 2.

Le cambiali, gli effetti o recapiti di commercio contemplati nell'art. 3, secondo capoverso, della legge 4 luglio 1897, n. 414, e le fatture accettate con obbligo di pagamento a termine, sono soggette ad una tassa di bollo graduata nelle misure seguenti:

con scadenza fino a sei mesi, per ogni cento lire o frazione di cento lire, centesimi 6;

con scadenza oltre sei mesi per ogni cento lire o frazione di cento lire, centesimi 12.

Per le cambiali sino a cento lire colla scadenza fino a sei mesi la tassa sarà di centesimi cinque e con scadenza oltre sei mesi di centesimi dieci.

Le cambiali in bianco sono soggette alla tassa propria di quelle aventi scadenza superiore a sei mesi.

Le quietanze apposte sulle cambiali sono esenti da bollo; ed è abrogato l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 4 luglio 1897 n. 414.

Per le cambiali pagabili all'estero o provenienti dall'estero, ed assoggettate alle tasse di bollo dovute nel paese di origine, le tasse di cui sopra sono ridotte alla metà.

Art. 3.

La tassa di bollo stabilita per ogni foglio dall'art. 19, n. 45 della legge 4 luglio 1897 per gli originali degli atti di protesto cambiario, è graduata come appresso:

Se la somma della cambiale

non eccede L. 50	L. 0.30
se eccede L. 50 e non L. 100	» 0.60
» L. 100 e non L. 500	» 1.20
» L. 500 a L. 2000	» 2.40
per ogni maggiore somma	» 3.60

Art. 4.

Le tasse stabilite nei tre articoli precedenti non sono soggette ad aumento di decimi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il numero 777 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 10 e 46 della legge 14 luglio 1907, n. 511;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 76 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario è modificato come segue:

La Corte di assise è composta del presidente e dei 12 giurati costituenti il giurì della causa.

L'ufficio di presidente è affidato ad un consigliere della Corte di appello, e, fuori della sede di essa, può essere affidato al presidente del tribunale locale o al presidente di sezione avente il grado di consigliere d'appello.

Nelle cause contumaciali, la Corte è composta del presidente e di due giudici del tribunale locale, designati, volta per volta, dal presidente del tribunale stesso.

Nei dibattimenti, che prevedonsi di lunga durata, il primo presidente della Corte d'appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, che sia meno anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo, in caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presidente ordinario.

Art. 2.

Gli articoli 281, n. 4, 284, 294, 312, 464, 480, 491, 493, 497, ultimo capoverso, 499, 508, 509, 510, 545, 625, 626, 633 della procedura penale, sono modificati come segue:

281. — In ogni dibattimento, salve le speciali norme stabilite nei tre titoli successivi, l'ordine della discussione è il seguente:

1° il presidente od il pretore domanda all'accusato od imputato le sue generalità, e lo interroga sui fatti che costituiscono il soggetto dell'accusa od imputazione;

2° il cancelliere dà lettura dei rapporti e dei verbali relativi alla causa;

3° i testimoni e i periti sono sentiti: le ripulse, proposte prima del loro esame, sono giudicate;

4° la Corte o il presidente della Corte di assise, il tribunale o il pretore pronuncia ordinanza motivata sulle istanze del pubblico ministero e delle parti;

5° le istanze dell'imputato od accusato, assistito dal difensore, sono proposte per organo di questo;

6° se occorre un interprete, si provvede a norma degli articoli 91 e 92;

7° i documenti e gli oggetti che possono servire a convinzione o a discolpa sono presentati alle parti e ai testimoni, con invito a dichiarare se li riconoscano;

8° quando il dibattimento non possa terminarsi nella stessa udienza, sarà continuato nella udienza successiva; le parti ed i testimoni ne saranno avvertiti;

9° dopo le disposizioni dei testimoni, e le osservazioni rispettive delle parti, la parte civile prende le sue conclusioni;

10° il ministero pubblico dà le sue requisitorie;

11° l'imputato od accusato, od il suo difensore, propone le difese; tuttavia egli può dichiarare di riferirsi alla giustizia della Corte, del tribunale o del pretore;

12° il ministero pubblico e la parte civile possono replicare;

13° l'imputato od accusato ed il suo difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

284. — Contro le deliberazioni che prenderà la Corte il presidente della Corte d'assise, il tribunale o il pretore nel corso della pubblica discussione non è ammesso ricorso per annullamento se non vi è stata protesta di una delle parti nella discussione stessa, e tosto che l'atto venne letto alla pubblica udienza.

294. — Se un testimone o perito citato non abbia potuto presentarsi per malattia od altra grave cagione, la Corte o il tribunale potrà delegare, per ricevere la deposizione o dichiarazione, sia uno dei suoi consiglieri o giudici, sia un giudice del tribunale nel cui distretto il testimone o perito risiede, escluso però sempre, sotto pena di nullità, il giudice istruttore che ha ricevuto la prima deposizione o dichiarazione scritta; fermo in quanto ai pretori il disposto dell'art. 341.

Il presidente della Corte di assise per lo stesso oggetto potrà delegare uno dei giudici del tribunale del luogo in cui funziona la Corte stessa, o del tribunale nel cui distretto risiede il testimone o il perito.

L'imputato od accusato e la parte civile saranno avvertiti, sotto pena di nullità, che possono farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimone o perito: la persona che li rappresenta, ove non sia incaricata della loro difesa, o non sia stata nominata nell'udienza, dovrà essere munita di speciale mandato, ed eserciterà tutti i diritti che loro competono.

Il testimone o perito presterà giuramento sotto pena di nullità, e della deposizione o dichiarazione di lui sarà data lettura all'udienza.

Qualora la Corte, il presidente della Corte di assise o il tribunale non creda delegare l'esame del testimone o perito impedito, dovrà far dare lettura della sua deposizione o dichiarazione scritta, se una parte ne faccia istanza e le altre non dissentano.

312. — Se dai risultamenti del dibattimento, la deposizione di un testimone appare falsa, o se un testimone nelle sue deposizioni occulta la verità sopra un fatto di cui consta dal dibattimento avere egli cognizione, la Corte o il tribunale potrà, sull' istanza delle parti, od anche d'ufficio, ordinare che il testimone sia immediatamente arrestato, e che si proceda contro di esso a termini della legge; al quale effetto delegherà uno dei suoi consiglieri o giudici.

Per la Corte di assise, il presidente pronunzierà l'ordinanza di cui sopra, e per la istruzione del relativo processo, delegherà un giudice dell'ufficio di istruzione del luogo in cui funziona la Corte stessa; rimanendo escluso, a pena di nullità, quello che abbia atteso alla istruzione del processo in discussione.

Compiuta l'istruzione, gli atti saranno comunicati al pubblico ministero che provvederà secondo le forme ordinarie.

464. — Dopo l'interrogatorio, il presidente o un giudice del tribunale da lui delegato, escluso in ogni caso il giudice che istruì il processo, potrà, d'ufficio, o sull' istanza delle parti, procedere o far procedere a tutti quegli atti ed a quelle informazioni, che giudicherà utili alla manifestazione della verità, dandone previo avviso al pubblico ministero.

480. — Il presidente dovrà rigettare tutti quei mezzi proposti dalle parti che fossero estranei alla causa e tendessero a prolungare il dibattimento senza speranza di avere maggior certezza nei risultamenti. Contro tali provvedimenti, le parti avranno diritto di apporre le

loro istanze, sulle quali il presidente delibererà con ordinanza motivata, giusta l'art. 281, n. 4.

Questo diritto, tuttavia, non compete per quanto riguarda le ordinanze emesse dal presidente in virtù del potere discrezionale affidatogli dalla legge, nè potranno le parti fare istanza per promuovere l'esercizio del potere medesimo.

491. — In tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente capo, la discussione ha luogo secondo le norme stabilite nelle disposizioni generali di questo libro II (tenute particolarmente presenti le facoltà attribuite al presidente dall'art. 305 per quanto riguarda l'esame dei testimoni e dei periti fatto direttamente dalle parti).

493. — Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, il presidente invita il pubblico ministero e la difesa dell'accusato ad indicare le questioni che stimino proporre ai giurati.

In seguito hanno luogo l'arringa della parte civile, la requisitoria del pubblico ministero e l'arringa del difensore dell'accusato.

Terminate le difese, il presidente interroga i giurati se intendano fare qualche domanda all'accusato, ai testimoni e ai periti, e chiedere qualche spiegazione.

Quindi, il presidente dà lettura delle questioni alle quali i giurati sono chiamati a rispondere.

497. — Il presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengano che esistono a favore di uno o più accusati circostanze attenuanti debbono dichiararlo per ciascun capo d'accusa in questi termini: « Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato N. N. ».

Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni siano poste in modo diverso da quello nel quale sono state formulate dal presidente.

Sorgendo contestazioni su tali istanze il presidente delibera ai termini dell'art. 281, n. 4, della procedura penale.

499. — I dodici giurati sull'invito del presidente debbono quindi ritirarsi nella camera assegnata alle loro deliberazioni; e non possono uscirne, nè avere comunicazione al di fuori con chicchessia, finchè non abbiano formata la loro dichiarazione.

A tale effetto il presidente dà ordine ad un usciere e al capo della forza pubblica di servizio di farne custodire l'entrata.

Durante la deliberazione, nessuno può avere ingresso in detta camera, salvo che in forza di un ordine scritto dal presidente della Corte d'assise per servizio materiale dei giurati.

Quest'ordine viene ritirato dall'usciere posto a custodia dell'entrata della camera.

Neppure al presidente delle assise è permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza del pubblico ministero o dei difensori dell'accusato e della parte civile.

508. — La dichiarazione dei giurati è dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del presidente della Corte, il presidente la sottoscrive e la fa sottoscrivere dal cancelliere: il tutto in presenza dei giurati, sotto pena di nullità.

509. — La decisione dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso. Allorquando la decisione dei giurati è stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, e il presidente sia convinto che i giurati, quantunque abbiano osservato le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, sospende la sentenza e rimanda la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: il presidente non può darlo che d'ufficio.

Dopo la dichiarazione dei secondi giurati, il presidente è tenuto a pronunciare la sentenza, quando anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

510. — Principiati i dibattimenti, debbono, sotto pena di nullità, essere continuati senza che la Corte possa deviare ad altri atti, sin dopo la deliberazione dei giurati.

Possono però i dibattimenti essere sospesi, d'ordine del presidente, negli intervalli necessari per il riposo dei giurati, dei testimoni, o degli accusati, o per altre circostanze relative alla causa.

Dell'ordine del presidente sarà fatta menzione nel verbale.

I giurati non possono essere congedati finchè il presidente non abbia pronunciata la sentenza.

545. — Contro le sentenze proferite in contumacia e portanti le pene della multa, del confino, della detenzione o reclusione inferiore nel minimo ai tre anni, della esclusione temporanea dai pubblici uffici, dell'arresto e dell'ammenda sarà aperta al condannato la via dell'opposizione secondo le regole ed entro i termini stabiliti negli articoli 389 e 390.

Il ricorso di opposizione si presenterà alla cancelleria della Corte d'assise.

Se l'opponente comparisce, giudicherà la Corte composta nel modo indicato nella prima parte dell'art. 76 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626; se esso non comparisce, la Corte, composta come prescrive il secondo capoverso di detto art. 76, ordinerà l'esecuzione della prima sentenza, salvo i casi di cassazione.

625. — Riguardo a quelle vie di fatto, che avessero degenerato in delitti che importano le pene di cui all'articolo precedente, come pure riguardo a qualsivoglia altro delitto flagrante commesso all'udienza della Corte di cassazione o di altra Corte, si procederà tosto al giudizio nella stessa udienza.

La Corte o, trattandosi di Corte di assise, composta

in conformità alla prima parte dell'art. 76 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, il presidente della Corte sentirà i testimoni, l'imputato ed il difensore che egli avrà scelto o che gli sarà destinato d'uffizio dal presidente; e provati i fatti, e sentito il pubblico ministero, il tutto in pubblica udienza, applicherà la pena.

Qualora, però, il fatto non sia di tale natura da poter essere provato nella stessa udienza, e siano necessarie più ampie informazioni, o qualora trattisi di reato commesso nell'udienza della Corte d'assise, e punibile con la pena della detenzione o della reclusione superiore nel massimo ai 5 anni, la Corte o il presidente della Corte, secondo i casi dopo aver disteso l'opportuno verbale, ordinerà che si proceda nelle forme ordinarie.

626. — Nel caso che si pronunci sentenza a tenore dell'articolo precedente se i giudici presenti all'udienza sono in numero di cinque o di sei, dovranno concorrere quattro voti per proferire la condanna.

Se il numero sarà di sette, dovranno concorrere cinque voti per la condanna.

Se otto o più sono i giudici, la sentenza di condanna sarà pronunciata col concorso dei tre quarti dei voti, in modo però che nel computo di questi tre quarti, se si trovano frazioni, siano esse applicate per l'assolutoria.

Trattandosi di Corte di assise, della quale facciano parte i giurati, la sentenza è pronunciata dal presidente.

633. — Allorquando i difensori nominati avranno giusti motivi di scusa, o riconosceranno incompatibilità nelle difese a loro commesse, dovranno senza ritardo farne la dichiarazione al presidente, il quale, ove occorra, procederà alla nomina di altri difensori, come è detto nell'art. 275.

Nel caso che i motivi di scusa addotti siano rigettati, il presidente ingiungerà ai difensori di prestare il loro ministero; se questi persistono al rifiuto, egli ne farà rapporto alla Corte o al tribunale, che darà, ove ne sia il caso, quei provvedimenti in via di disciplina che crederà convenienti a termini dell'art. 635, senza però ritardare la nomina di un altro difensore.

Per i giudizi della Corte di assise, questi provvedimenti disciplinari saranno dati, ove ne sia il caso, dal presidente.

Art. 3.

Ogni qualvolta la Corte di assise sia composta in conformità alla prima parte dell'art. 76 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, le funzioni attribuite alla Corte dalle disposizioni, non modificate col presente decreto, del Codice di procedura penale e di ogni altra legge, sono esercitate dal presidente.

Ove, invece, nel Codice di procedura penale o in altra legge si parli della Corte d'assise senza l'intervento dei giurati, s'intende la Corte d'assise composta in conformità al secondo capoverso dell'art. 76 di detto R. decreto.

Art. 4.

Le suaccennate disposizioni non si applicano ai dibattimenti delle Corti d'assise iniziati e non espletati a tutto il 31 dicembre 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

ISTRUZIONI

intorno al decreto 1° dicembre 1907, contenente le disposizioni pel coordinamento del Codice di procedura penale con l'art. 10 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Nel por mano alle norme per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e il coordinamento di questa con le altre leggi dello Stato, dovevo soprattutto ricordare le ampie ed elevate discussioni, che si svolsero nel Parlamento più specialmente intorno a quella disposizione, che sopprimeva l'intervento dei giudici nella Corte di assise. Obiettarono allora gli oppositori che in tal modo si sarebbe venuto ad accentrar potere anche maggiore nelle mani del presidente, e lamentarono soprattutto che con la eliminazione dei due giudici si eliminasse senz'altro l'organo chiamato a sindacare importantissimi atti del presidente.

Questo ricordando, posi a me stesso il problema se l'autorizzazione del coordinamento, che per delegazione legislativa avevo ottenuta, non mi conferisse il potere di apportare innovazioni più sostanziali di quelle, che avrei potuto fare, limitandomi a sostituire in maniera affatto formale il giudizio del solo presidente in tutti quei casi, in cui il vigente ordinamento richiede il giudizio collegiale. E al problema io mi sentivo indotto a rispondere affermativamente, poichè se l'intervento d'un giudizio collegiale poteva non costituire una sostanziale ed effettiva garenzia (fu almeno questa la ragione, che parve decisiva a me, quando proposi, e alla maggioranza delle due assemblee parlamentari, quando accolse la soppressione dei due giudici assessori) non si volle per altro da alcuno negare che l'intervento del collegio avesse un valore formale, in quanto che l'intervento d'un magistrato diversamente composto, se pure, nel fatto, non si risolvesse che in una *fictio iuris*, rendeva meno stridente l'anomalia che un giudice, il quale avesse già manifestato la sua opinione sopra una questione controversa, venisse poi a giudicare in sede giurisdizionale.

Che il presidente d'assise, secondo gli ordinamenti vigenti in Italia, acquisti il carattere d'una parte, nel senso cioè che convintosi della innocenza o della reità (e il più delle volte di questa anzichè di quella) dell'imputato, coordini tutta la sua azione, perchè il verdetto riesca conforme al convincimento suo, è un rimprovero che da non pochi si rivolge al sistema nostro, ma che può forse assai più giustamente riferirsi ad alcune forme degenerative dell'ufficio, anzichè alla natura di esso, qual è per le nostre leggi costituito. Bene è vero però che il sistema nostro affida al presidente l'istruzione del dibattimento orale; e non si può disconoscere in ogni istruttore la formazione di un sentimento, sia

pure inconsapevole, al quale egli fa tendere e subordina gli effetti delle proprie ricerche. Il male poi considerevolmente si aggrava per ciò che in molti casi il presidente viene messo nella condizione di esporre il convincimento suo prima che una controversia sia sorta e che poi sia chiamato a risolvere quella medesima controversia, la quale, in certo modo, può essere nata appunto in seguito all'opinione, ch'egli ha manifestato; e d'inconvenienti simili i casi più vari e più complessi si avverano precisamente nell'esame delle prove e nella posizione delle questioni ai giurati.

Formalmente il sistema finora vigente risolveva l'incompatibilità implicita in cui veniva a trovarsi il presidente nel dover dare un giudizio sull'azione propria, con l'affidare la risoluzione dello incidente al collegio. Che tale revisione portasse, però, nella realtà effetti molto scarsi fu riconosciuto, come poc'anzi si è detto, dal legislatore, quando consentì la soppressione dei due giudici assessori; ma restava e resta il lato formale della questione, rispetto a cui, se può ritenersi, o fermamente da me si ritiene, che i mali sinora lamentati non saranno aggravati, si deve tuttavia ammettere che potranno riuscire se non altro più appariscenti.

E se, come si è accennato, occasione precipua a - diremo - compromissioni presidenziali offriva la materia delle prove e delle questioni ai giurati, pareva giustificato che, procedendosi ad un coordinamento, s'introducessero nei sistemi procedurali quelle modificazioni, per le quali, dato che sorga un incidente a proposito d'una domanda rivolta ad un testimone o di una questione posta ai giurati, non abbia il presidente a trovarsi nella condizione di aver già espresso un parere prima dell'incidente o a causa dell'incidente.

Però, se tali e simili considerazioni m'inducevano a ritenere risoluta favorevolmente la questione pregiudiziale circa la estensione del coordinamento, di che trattasi, altre considerazioni, invece, non meno gravi mi convinsero che le modificazioni procedurali nel senso accennato se potevano essere utili, non erano peraltro necessarie, e che effetti non dissimili da quelli di una profonda trasformazione legislativa potevano parimenti ripromettersi da lievissimi ritocchi, che del Codice lascino inalterata la sostanza, e, soprattutto, da un coraggioso avviamento della prassi verso quei nuovi indirizzi, che non soltanto ovvieranno agl'inconvenienti formali, che si temono dalla soppressione del Collegio, ma altresì elevando il presidente al di sopra dei contrasti aspri e stridenti delle parti in lotta, conferiranno a lui tanto più di autorità e di prestigio da compensarlo dell'apparente diminuzione per volontaria rinunzia di qualcuno dei suoi attuali poteri.

Per quanto riguarda l'esame delle prove, è superfluo - credo - ricordare come il sistema dell'esame del testimone o del perito fatto direttamente dalla parte abbia per sè autorevolissime manifestazioni nella dottrina e nel diritto comparato e com'esso (per considerarne solo quel lato, che più tocca il presente argomento) elimini o riduca di molto il pericolo che il presidente si trovi compromesso nel suo giudizio in un qualche incidente scoppiato a proposito dell'esame stesso: e lo riduca di tanto, di quanto attualmente codesto pericolo è accresciuto pel fatto che il presidente procede direttamente all'esame delle prove. Ma era forse necessario modificare il Codice di procedura, perchè l'esame incrociato potesse più largamente entrare nelle nostre consuetudini giudiziarie? A me pare di no.

Ed invero l'art. 305 del vigente Codice di procedura penale regolando il modo di assunzione delle prove dei testimoni e dei periti, dispone che l'accusato e i difensori, dopo la deposizione spontaneamente resa dal teste, a' sensi dell'art. 302 alinea, possano interrogarlo anche direttamente, avutone il permesso; che il presidente possa chiedere, a sua volta, i necessari schiarimenti e di analoga facoltà possano poi valersi il pubblico ministero e i giudici, dopo di avere semplicemente chiesto la parola; e che alla parte civile, infine, competano gli stessi diritti riconosciuti alla difesa. Onde è lecito argomentare che, secondo queste disposizioni, ortodossamente osservate, alla libera deposizione del teste dovrebbe seguire una disciplinata contestazione delle parti e del giudice; e sorge, quindi, profonda la convinzione che l'art. 305 a noi derivi per l'appunto, attraverso la recezione francese, da quella *croos examination* inglese, cui si avvicina più di quanto, forse, generalmente non si creda, sebbene esso si dimostri tanto circospetto e prudente da parere tutt'altra cosa.

Quale ostacolo, adunque, a un ritorno aperto e leale alle prime origini, che inveterati costumi hanno posto quasi del tutto in oblio? Certo, questo proposito, ove fosse prudentemente osservato, basterebbe di per sè a eliminare gran parte degl'inconvenienti temuti, e gioverebbe in molti casi anche all'economia dei giudizi. Tutti sanno, infatti, che per non apparire inferiore al suo compito, nè mostrare di essere eccitato dalle parti, di cui, per altro, non conosce esattamente ed intimamente le opposte tesi, il presidente è oggi costretto a rifare, a passo a passo, ogni punto della istruttoria scritta, a ripeterla, insomma, quasi in tutta la sua integrità. Ma ben si comprende che cesserebbe un simile inconveniente, qualora egli, salvo le opportune eccezioni, limitasse l'opera sua a una semplice funzione d'intervento e d'integrazione. Nel tempo stesso e il pubblico ministero e le parti, posti nella condizione di concorrere con più attivo interesse all'esame delle prove, avrebbero meno frequenti occasioni e minore incentivo a superflue duplicazioni, nonchè a lunghe e replicate arringhe, per spiegare l'obiettivo della loro domanda, che il presidente, molte volte, si rifiuta di fare, solo perchè assume di averla egli stesso pienamente esaurita.

Ora l'art. 305 del Codice attuale consente tutto ciò; in altri termini, quei medesimi mezzi, che provvidamente intendono ad assicurare la serenità e l'imparzialità del presidente e che l'abolizione del collegio rende di tanto più desiderabili, sono possibili anche senza modificare il sistema vigente. Certo, un passo assai più decisivo e risoluto si sarebbe fatto col rendere obbligatorio l'esame diretto, che la legge attuale si limita a rimettere alla prudenza del presidente.

Ma, pur volendosi prescindere da quei dubbi sui limiti della competenza di coordinamento, che nel principio di questo istruzioni si sono esclusi, ragioni di merito hanno fatto in me prevalere di astenermi da una così radicale novità; e precipua fra di esse è stato il mio antico e saldo convincimento che le riforme giuridiche debbano procedere per via di lenta e continua trasformazione, di guisa che il costume si vada loro adattando e ne accompagni lo svolgimento. Ora, per quanto grande possa essere in teoria, l'ammirazione pel sistema dell'esame incrociato (ed ho già dichiarato come anch'io lo creda di gran lunga preferibile), purtuttavia, le nostre attuali consuetudini giudiziarie potrebbero, forse, non essere idonee ad una applicazione rigida, intera, assoluta di esso.

Molto meglio, quindi, sotto ogni aspetto, promuovere di codeste consuetudini una graduale trasformazione e fare, nello stesso tempo, una esperienza larga, leale e sincera del sistema, quale il Codice vigente augurava, e quale (bisogna con dispiacere confessarlo) finora non si è avuta, anzi non si è nemmeno tentata. Il semplice richiamo fatto, adunque, nell'art. 2 al n. 491, circa la opportunità di servirsi del sistema dell'esame diretto, secondo le norme dell'art. 305, valga come esortazione ai presidenti di fare questo largo esperimento con la fiducia che l'autorità e il prestigio loro se ne avvantaggino e che, per tal modo, non soltanto non abbiano ad avverarsi i danni temuti per l'abolizione del collegio, ma che anzi, in loro vece, si ottenga una maggiore somma di vantaggi.

Un analogo procedimento logico giustifica la soluzione da me data al secondo dubbio ch'io mi proposi. Poteva e doveva impressionarmi, infatti, la condizione, in cui si sarebbe trovato il presidente rispetto a quegli incidenti sollevati dalle parti su questioni, che, secondo l'ordinamento vigente, egli stesso è chiamato a proporre. Un passo più ardito poteva farsi anche qui, dichiarandosi senz'altro, che le questioni sono proposte dal pub-

blico ministero, con facoltà consentita alla difesa di fare controproposte ed opposizioni, giusta il sistema già accolto da un progetto presentato dal mio predecessore, on. Villa, nel 1880: progetto che - si noti - modificava nel tempo stesso la costituzione organica della Corte, affermando così che l'una riforma era strettamente connessa con l'altra. Se ogni dubbio si fosse potuto risolvere ed ogni difficoltà eliminare mediante questo semplice spostamento, pel quale la facoltà di proporre le questioni sarebbe passata dal presidente al pubblico ministero, io non avrei esitato ad accoglierne, in sede di coordinamento, una tale soluzione, suggerita da quel largo concepimento - cui nel corso delle presenti istruzioni ho più di una volta accennato - circa la portata sostanziale dei poteri dalla legge conferitimi. Ma dovetti considerare che il semplice mutamento della persona competente a proporre le quistioni ai giurati non bastava a risolvere tutti i dubbi: che anzi, molti e gravi ne sarebbero sorti. Era possibile, infatti, negare al presidente la facoltà di proporre questioni di ufficio? E posto che tutto il nostro sistema e la stessa natura dei giudizi penali rendano repugnante la negativa, sarebbe stato poi giusto ammettere che la posizione di tali questioni di ufficio fosse stata fatta dal presidente con l'ordinanza che risolveva le controversie sorte sulle questioni, senza che le parti avessero potuto averne alcuna conoscenza e muovere, quindi, le loro osservazioni, opporre le loro difese?

E, d'altra parte, se si fosse obbligato il presidente ad annunziare, prima dell'ordinanza risolutiva, le questioni ch'egli avrebbe proposto di ufficio, non si sarebbe creata una difficile e pericolosa distinzione fra il diritto suo di emendare le questioni già proposte e l'iniziativa di proporne delle nuove?

Questi e molti altri dubbi si affacciarono alla mia mente. Certo, non erano insuperabili; ma per arrivare ad una soluzione compiuta di essi, non era poi in me così salda e così ferma la convinzione che sufficienti fossero i poteri conferitimi dalla legge, ai fini del coordinamento, ed in siffatte materie delicatissime si sa bene come ogni esitanza riesca ad una concezione più restrittiva dei poteri.

Peraltro, limitandomi allo scopo precipuo, ch'è quello d'impedire, per quanto è possibile, che il presidente venga a decidere sugli incidenti sorti dalle questioni, dopo di essersi necessariamente pregiudicato intorno ad esse, non reputai necessario di turbare il sistema così com'è stabilito nel Codice vigente.

Senza dubbio, non è possibile disconoscere che l'importante ufficio di formulare le questioni ai giurati è ora affidato al solo presidente; ma nemmeno si può disconoscere (nè fu mai disconosciuto) che, in ultima analisi, anche nel sistema nostro, la compilazione della questione sia opera collettiva, e non già del solo presidente. Forse che questi non ha il dovere di proporre le scusanti, quante volte ne sia chiesto dalla difesa? e le dirimenti, sia che vengano dedotte dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento (art. 494 al. Codice procedura penale)? e le parti non hanno, inoltre, il diritto di chiedere che le questioni siano diversamente formulate (art. 497 al. 2ª Codice procedura penale)? e qualora il presidente non accolga le loro istanze, non possono forse, sollevare formale incidente (art. 497 ultimo al. Codice procedura penale)?

Egli è che la natura delle cose è più forte di qualsiasi costrizione legislativa. Ed è appunto nella natura delle cose che le questioni ai giurati rispecchino, in forma interrogativa, quelle conclusioni che le parti debbono sempre, necessariamente, proporre e come sintesi generale della propria difesa e come singole posizioni delle diverse tesi con essa sollevate. Se così è, è possibile - io penso - che, rinviate in seguito le più larghe e profonde riforme, si rimanga per ora entro le linee fondamentali tracciate dal nostro codice, pur raggiungendosi nel tempo stesso questo scopo che quel contrasto, che intorno alle questioni può sorgere e sorge fra le parti, preceda il momento, in cui l'intervento Presidenziale è chiamato a dirimerlo. A ciò potrebbe bastare un semplice invito, rivolto dal presidente alle parti, d'indicare quali questioni esse intendano sollevare dal punto di vista degl'interessi, che ciascuna rappresenta. Ognun vede come la possibilità di un tale invito non sia esclusa nemmeno dalle leggi vigenti, poichè deve ammettersi l'esclusione non già per tutti quei casi, in cui la legge semplicemente taccia, ma solo quando esista una incompatibilità fra l'atto e un precetto o una norma legislativa o il sistema di tali norme.

Ora, nel caso nostro, non solo nessuna norma esclude che pubblico ministero e difensori annunzino od anche formulino le questioni, ch'essi intendono siano proposte ai giurati, ma abbiamo anzi visto che, implicitamente, il sistema attuale ciò consente e richiede. La modificazione, quindi, apportata all'art. 493 ha un carattere più regolamentare che organico; si limita ad eccitare l'esercizio di un potere, che il presidente potrebbe d'altronde di per sè stesso promuovere o le parti medesime spontaneamente assumere. È bensì vero che nel detto articolo non segue sanzione (come sarebbe quella della decadenza dal diritto di proporre una questione non indicata), appunto perchè ciò non sarebbe stato compatibile col carattere della disposizione, ch'io ho detto essere semplicemente regolamentare; ma si può fare affidamento che all'invito presidenziale, che tende ad assicurare un procedimento più corretto nell'interesse di tutti, tutti, anche senza sanzioni, obbediranno. Al caso di qualche difensore gratuitamente ribelle o subdolamente reticente provvederà la sanzione del biasimo generale e della spontanea riprovazione, che sicuramente non conferiranno prestigio alla causa di lui; ma, ad ogni modo, non è alla stregua di casi, che vogliamo e dobbiamo credere eccezionali, che va giudicata l'utilità di una norma generica.

Insomma, in questa occasione, come in tante altre, mi è stato facile accertare che la figura, che il diritto, specie procedurale, assume, dipende non tanto dalle disposizioni della legge scritta quanto dallo spirito, col quale essa è attuata. Le vecchie leggi di procedura, elaborate dal tempo e dalle consuetudini, racchiudono germi fecondi ed energie sempre vitali; ed è in esse ancora tanta flessibilità di adattamenti da poter corrispondere, in parte almeno, alle nuove esigenze della evoluzione giuridica. Ond'è, forse miglior sistema l'affidarsi a tale sviluppo degli elementi compresi nelle istituzioni vigenti, in materia non diversa da quanto c'insegnarono i sommi maestri della giurisprudenza latina, che la loro procedura svilupparono, lentissimamente, eppur così meravigliosamente, per mezzo dello editto pretorio. Io, quindi, son potuto restare dentro i limiti dell'odierno sistema, sia riferendomi a permessi, ch'esso concede, sia svolgendo possibilità attualmente comprese nei poteri direttivi e discrezionali del presidente, per venire a queste, che pure sono sostanziali riforme, capaci di trasferire al presidente e alle parti quel dinamismo processuale, che prima correva tra il presidente e la Corte, cioè: che le parti, salvo intervento o divieto del giudice, possano direttamente interrogare testimoni e periti; che presentino le loro conclusioni sotto forma di questioni da sottoporre ai giurati; che tali conclusioni siano lette all'inizio delle arringhe, salva la facoltà veramente giurisdizionale, questa) del presidente di risolvere, chiusa la discussione ed occorrendo con ordinanza motivata, le controversie, che intorno alle questioni si fossero sollevate tra le parti.

Certo, un simile tentativo di riforma riuscirebbe vano, se non fosse integrato dalla virtù del giudice; anzi, per la sua medesima essenza la riuscita dell'uno largamente dipende dall'altra. Non a torto fu detto che la forza mirabile del sistema procedurale inglese sta meno nel sistema che nell'educazione e del popolo e del giudice; e perciò io, richiamando a così luminoso esempio, rivolgo un fervido appello all'alto senso di giustizia e di dignità e di coscienza della propria missione dei magistrati, che saranno destinati all'ufficio di presiedere le assise: delicato e difficile ufficio, come pochi altri nell'attività giudiziaria, che la riforma ora introdotta rende anche più arduo. Ma - e non sembri paradosso il

mio - fu appunto questo aggravarsi e specificarsi della responsabilità, che mi rese più tranquillo nel sostenere la proposta abolizione dell'ibrida forma collegiale durata sin qui, però che l'esperienza insegna che le responsabilità, rese più chiare, più precise, più veramente e sinceramente individuate, sono assunte con franchezza maggiore e meglio assicurano il freno ed il limite del potere affidato.

Esorto, dunque, i capi delle Corti alla più sapiente e rigorosa scelta dei magistrati da assegnare alle assise, di guisa che essi siano veramente i più capaci e adatti; e mi riprometto in tempo non lontano d'introdurre nuove riforme nell'ordinamento giudiziario, che assicurino ai magistrati esercitanti quell'ufficio vantaggi speciali, che giovino alla loro carriera ed elevino ancora più il prestigio della funzione, richiamandovi i migliori. Ed a cotesti magistrati vivamente raccomando di avvertire della presente riforma l'intimo significato, che è assai più profondo e radicale di quello che formalmente essa non riveli: di considerarla, cioè, come un avviamento verso nuovi e diversi costumi giudiziari, che riconducano il presidente di assise alla sua ideale e vera figura, ch'è quella del magistrato, il quale, restando al di fuori e al disopra del conflitto delle passioni, non si propone altro fine se non di assicurare lealmente la ricerca della verità e di risolvere con obiettiva serenità le controversie affidate al suo giudizio.

Vorrei che a poco a poco venisse a cancellarsi del tutto dai nostri ricordi quella figura di presidente d'assise, che anche oggi chiamerei convenzionale più tosto che reale: del presidente, che immemore talvolta che l'imputato è ancora un cittadino, il quale ha non solo diritto a tutto il rispetto come tale, ma ad un rispetto ancora maggiore per la tragica gravità della situazione in cui si trova, lo interroga talora con asprezza, talora con ironia, lo avvolge di domande sottili ed ambigue, con senso quasi di personale soddisfazione ne dimostra le manchevolezze e gli errori e lo riduce abbattuto e confuso; del presidente, che, sia pure con l'intimo convincimento di operare a fin di bene, usa verso testimoni, spesso inesperti e primitivi popolani, blandizie o minaccie, perchè le deposizioni loro concorrano a comprovare la opinione, che egli si è già formata del processo, e che usando dei poteri delicatissimi ed eccezionalissimi attribuitigli dall'art. 312, per mezzo dell'arresto, fa qualche volta rivivere una forma di vera tortura morale; del presidente, che con avvocati, di cui qualche volta l'ordine non si loda, non sdegna nel gareggiare nella violenza delle invettive e delle apostrofi; del presidente, infine, che fa consistere la sua fama nell'alta statistica dei verdetti di condanna.

A questa figura vorrei, invece, si sostituisse quella del presidente, che sempre e veramente sa dimostrarsi magistrato e, come tale, in ogni occasione, ispirarsi al più elevato e nobile sentimento di decoro e di dignità, ond'egli riesca ad imporre sempre il rispetto verso di sè, rispettando sempre gli altri; del presidente, che la sua forza fa consistere soprattutto in una inalterabile equanimità e serenità. Nè mi preoccupa il pregiudizio di chi crede che in tal modo resti imbaldanzita l'audacia di difensori protervi o assicurata l'impunità di malfattori accorti; questa preoccupazione fu lungamente il contegno dei più vieti abusi giudiziari o polizieschi, mentre l'esperienza ha dimostrato che più rapida, più efficace, più severa è la repressione del delitto, là dove maggiori sono l'educazione civile e il rispetto per la libertà individuale. Nè incompatibile con la serenità è l'energia; anzi io dico che un magistrato non può essere veramente energico, se non quando si è dimostrato veramente sereno. Quella energia, che appare stimolata dal desiderio di far trionfare ad ogni costo la propria opinione, eccita il più delle volte resistenze e reazioni, che di solito il sentimento popolare - e i giurati ne sono una emanazione diretta - scusa, giustifica, e persino approva; la qual cosa, indubbiamente, nè giova all'autorità del presidente, nè alla stessa severità della giustizia.

Ma ogniqualvolta petulanza od eccessi delle parti renderanno necessario che il presidente affermi piena ed intera la forza del suo ufficio, questa riescirà tanto più efficace quanto meno - per così dire - si è venuta inopportunamente cimentando, disperdendo, attenuando; e, sorretta dal consenso della coscienza generale, più agevolmente sventerà insidie, fiaccherà resistenze, imporrà ossequio verso l'autorità e verso la legge.

Io confido che gli intenti delle divisate riforme siano pienamente compresi e secondati dai nostri magistrati e che, per tal modo, verranno modificandosi (lentamente e per gradi, s'intende), le nostre abitudini giudiziarie e maggior prestigio guadagnerà l'ufficio del presidente, accostandosi sempre più al tipo classico del presidente inglese, il quale - fu detto - regge la direzione dei dibattimenti in guisa da mantenere sempre in perfetto equilibrio la bilancia della giustizia.

Il ministro guardasigilli
ORLANDO.

Il numero 793 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 della legge 18 luglio 1907, n. 512, portante provvedimenti per le cancellerie e segreterie giudiziarie, col quale il Governo del Re è stato autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della citata legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cancelliere, oltre le mansioni demandategli dall'art. 3 della legge, adempie, per gli affari amministrativi, alle funzioni di segretario del capo dell'ufficio giudiziario, con la cooperazione, ove occorra, di vice cancellieri, od aggiunti appartenenti all'ufficio stesso in numero non superiore a tre, previa autorizzazione del ministro.

Art. 2.

Saranno ammessi all'esame di abilitazione agli uffici di cancelleria e segreteria, di cui all'art. 9 della legge, gli alunni che al 1° gennaio 1908 hanno compiuto il biennio di tirocinio previsto dall'art. 15 del regolamento 9 ottobre 1900, n. 365.

Art. 3.

I funzionari di cancelleria e segreteria, che attualmente sono applicati alla Direzione generale della statistica pel servizio della statistica giudiziaria, saranno sottoposti alla Commissione istituita presso la Corte di cassazione di Roma, di cui agli articoli 16 e 17 della legge, sia per la classifica, sia per i provvedimenti disciplinari superiori all'ammonizione.

Art. 4.

Le assemblee generali delle Corti d'appello, oltre che

alla elezione di un consigliere per la composizione della Commissione di cui all'art. 12 della legge, procederanno anche alla nomina di un supplente, il quale dura in carica un biennio.

Il primo presidente, sentito il procuratore generale, oltre che alla destinazione di un funzionario di cancelleria o segreteria incaricato di esercitare le funzioni di segretario della Commissione preindicata, destinerà anche un supplente, il quale dura in carica un anno e non può essere rinominato che dopo cinque anni.

Art. 5.

La comunicazione prevista dal capoverso dell'art. 13 della legge sarà data al funzionario, che la richieda, per iscritto dal presidente della Commissione distrettuale o dal magistrato da lui delegato, mediante un riassunto complessivo delle informazioni ricevute e con la espressa determinazione dei fatti specifici a lui addebitati.

Art. 6.

Le deliberazioni delle Commissioni distrettuali debbono essere motivate, con un cenno sommario degli elementi e documenti che le hanno determinate. Agli effetti del primo capoverso dell'art. 15 della legge, al funzionario interessato verrà data copia di detta deliberazione.

Il nuovo scrutinio di ufficio, di cui all'ultima parte dell'art. 15 della legge, non può essere provocato che dal ministro o dai capi della Corte soltanto per fatti, documenti o elementi gravi dei quali non si sia tenuto conto nei precedenti scrutini, oppure per altre circostanze eccezionali.

Art. 7.

Gli alunni entrati in carriera secondo le disposizioni anteriori al regolamento 9 ottobre 1900, n. 365, non sono considerati funzionari dell'ordine giudiziario agli effetti dell'art. 18 della legge.

Art. 8.

I funzionari che si trovano attualmente applicati da uno ad un altro ufficio, o che abbiano continuato nelle precedenti funzioni a norma dell'art. 11 dell'ordinamento giudiziario, cesseranno dall'applicazione o dalla continuazione delle funzioni al 1° gennaio 1908.

I suddetti funzionari saranno preferibilmente destinati, se non ostino ragioni di servizio, in residenza dello stesso distretto.

Art. 9.

Cessata l'applicazione di un funzionario ai termini dell'art. 19 della legge, egli non potrà essere applicato allo stesso o ad altro ufficio della medesima residenza se non dopo almeno due anni.

La continuazione nell'esercizio del precedente ufficio, per il funzionario di cancelleria o segreteria, tramutato o promosso, ai sensi dell'art. 11 dell'ordinamento giudiziario, si equipara all'applicazione al medesimo ufficio agli effetti del termine pel quale può essere consentita, esclusa ogni proroga.

Art. 10.

Le supplenze previste dall'art. 20 della legge non possono aver luogo se non nel caso di vacanza del posto, di sospensione od assenza del funzionario, o di suo legittimo impedimento derivante da malattia, aspettativa o congedo, o da motivi d'incompatibilità.

Quando le supplenze eccedano la durata di quindici giorni dovrà darsene avviso al Ministero insieme ai motivi che le hanno determinate.

Art. 11.

I funzionari che al momento della pubblicazione della legge abbiano per tre anni consecutivi riportati più dei quattro quinti dei voti a termini dell'art. 16 della legge 2 luglio 1903, n. 259, conservano il vantaggio loro attribuito da detto articolo.

Avranno inoltre lo stesso vantaggio i funzionari che per due scrutini consecutivi abbiano riportato più dei quattro quinti di voti, e che nell'ultimo scrutinio, compiuto a norma dell'art. 21 della legge, siano stati compresi nella classe dei promovibili per merito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 15 dicembre 1907 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Caterina Villarmosa* (*Caltanissetta*).

SIRE!

A causa di dissensi sorti nel Consiglio comunale di Santa Caterina Villarmosa e che provocarono la defezione di alcuni consiglieri della maggioranza, i partiti vennero quasi a bilanciarsi, e rimase paralizzato il funzionamento dell'azienda, come si rivelò nelle convocazioni indette per la surrogazione del sindaco e della Giunta dimissionari.

La seduta del 1° ottobre ultimo riescì, infatti, infruttuosa, essendo intervenuti soltanto nove dei venti consiglieri assegnati al Comune.

Alla seconda del 3 ottobre intervennero undici consiglieri, numero sufficiente per la nomina della Giunta, non per quella del sindaco; ma nemmeno del primo oggetto gli intervenuti si occuparono.

Nella terza, infine, del 5 ottobre, i soli dieci consiglieri che vi parteciparono procedettero alla nomina del sindaco e degli assessori. Tanto l'uno che gli altri, però, non accettarono l'ufficio. Una nuova seduta indetta per il 19 novembre a fine di provvedere su tali dimissioni riescì deserta.

Falliti i tentativi esperiti anche a mezzo di un commissario prefettizio per ottenere un accordo o le dimissioni dei consiglieri in numero valido per l'applicazione dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1904, n. 35, non rimane altro rimedio che procedere (come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato con parere del 13 corrente) allo scioglimento di quel Consiglio comunale.

Mi onoro, per tanto, sottoporre all'augusta firma di V. M. il relativo schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Stefano Venuti è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

4° ELENCO

delle somme versate alla Banca d'Italia a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907 in Calabria.

Riporto	L.	286,460 25
Comune di Rossiglione (provincia di Genova), ricevute a mezzo della R. Prefettura	»	20 —
Municipio di Ottaiano	»	400 —
Direttore Banco di Napoli (Foggia)	»	200 —
Banco di Napoli di Cosenza	»	22 —
Banco di Napoli (Cagliari)	»	5 —
Giornale d'Italia	»	2411 60
Confraternita SS. Sacramento in Paduli	»	15 —
Confraternita Ss. Andrea e Lucia in Paduli	»	20 —
Monte frumentario in Paduli	»	100 —
Aschiero Francesco (Savona)	»	10 —
Esattore del comune di Chiusdino (Siena)	»	50 —
Municipio di Frasso Telesino (Benevento)	»	39 50
Comune di Morozzo (Cuneo)	»	33 —
Comune di Lesina (Foggia)	»	50 —
Comune di Vieste (id.)	»	100 —
Comitato Pro-Calabria di Pescia	»	203 —
Confraternita San Sebastiano di Canicattì	»	10 —
Dal personale della direzione compartimentale del lotto in Napoli	»	211 90
Dalla Società cooperativa agricola operaia di Melicuccà	L.	100 —
Dall'Amministrazione provinciale di Ferrara	»	1000 —
Dal comune di Chianci (Campobasso)	»	50 —
Dal comune di Acireale	»	200 —
Cav. Alfredo Minieri concessionario Bagni Teleso	»	100 —
Da Borghesano Antonio, brigadiere (Palermo)	»	5 —
Dal comune di Roaschia (Cuneo)	»	25 —
Dal Grande Oriente d'Italia (Roma)	»	12,000 —
Comune di Trequanda	»	20 —
Intendente di finanza di Trapani	»	40 —
Economo Direzione generale del Debito pubblico per conto comm. Mancioli	»	431 15
Banco di Napoli (Benevento)	»	100 —
Banco di Napoli (Cosenza)	»	55 —
De Sanctis Roberto, segretario comunale di Capriati al Volturno	»	24 —
Chiossone Giacomo (Sanremo)	»	5 —
Cav. Stefano Noceti (Savona)	»	4 —
Ferrari Genesio Bergeggi (id.)	»	5 —
Giuseppe Lupo Millelire Albini (id.)	»	50 —
Varaldo Giuseppe (id.)	»	2 50
Marchesa Virginia De Mari (id.)	»	50 —
Baiardo Ottavio (id.)	»	2 —
G. B. Prandi (id.)	»	2 —
Rovere Giuseppe - Savona	»	2 —
Rovere Lorenzo - Id.	»	0 50
Mandraccia Bartolomeo - Id.	»	0 50
Cigliuti Giovanni - Id.	»	5 —
Griffo Antonio fu Antonio - Id.	»	5 —
Baiardo Domenico - Id.	»	1 —
Pietro Berninsone - Id.	»	0 50
Fazio Pasquale - Id.	»	0 40
Francesco Dolmeta - Id.	»	2 —
Cav. Giuseppe Pannuzzio - Napoli	»	50 —
Cav. Minchini Salvatore - Id.	»	10 —
Cav. Luigi Scudieri - Id.	»	20 —
Giuseppe De Prisco - Id.	»	20 —
Luigi Menechini - Id.	»	10 —
Giuseppe Giordano - Id.	»	10 —
Gregorio Gionti - Id.	»	5 —
Francesco Leone - Id.	»	5 —
Francesco Gallina - Id.	»	10 —
Giovanni Cotugno - Id.	»	5 —
Raffaele Jovino - Id.	»	5 —
Luigi Mazza - Id.	»	5 —
Anielli Cutolo - Id.	»	10 —
Gennaro Saggese - Id.	»	5 —
Raffaele Annunziata - Id.	»	5 —
Michele Cola - Id.	»	5 —
Nicola Prisco - Id.	»	5 —
Pasquale Minichini - Id.	»	10 —
Paolo Iervolino - Napoli	»	5 —
Aniello Mazza - Id.	»	5 —
Saverio Scudieri - Id.	»	10 —
Alfonso Chierichia - Id.	»	25 —
Fratelli Scudieri - Id.	»	50 —
Fratelli Cola - Id.	»	50 —
Salvatore Franzese - Id.	»	10 —
Salvatore Catapano - Id.	»	50 —
Adamo Scudieri - Id.	»	10 —
Beniamino Lemaitre - Id.	»	10 —
Alessandro Cavalleri - Id	»	10 —
Antonio Menichini - Id.	»	5 —
Francesco Saviano - Id.	»	10 —
Raffaele Nappo - Id.	»	1 —
Giovamugelo Galluccio - Id.	»	3 —

Michele Annunziata - Id.	L.	10 —
Tesoriere della Congregazione di carità di Contessa Entellina (Palermo)	»	10 —
Banco Napoli - Cosenza	»	62 —
Banco Napoli - Cagliari	»	55 —
Cassa di risparmio di Iesi	»	500 —
Mutual Aid Society - Londra	»	6,303 75
Municipio di Montefortino (Ascoli Piceno)	»	50 —
Municipio di San Bartolomeo in Galdo (Benevento)	»	399 60
Municipio di Faiano Valfortore (Id.)	»	92 75
Direttore R. scuola tecnica - Agnone (Campobasso)	»	30 —
Direttore carceri giudiziarie Campopasso	»	55 60
Camera di commercio ed arti di Campobasso	»	100 —
Priore Confraternita SS. Rosario - Carovilli (Campobasso)	»	10 —
Comitato soccorso - Mafalda (Campobasso)	»	326 75
Congrega di Carità di Mafalda (Id.)	»	10 —
Comune di Mafalda (Id.)	»	30 —
Comitato soccorso - Limosano (Campobasso)	»	57 15
Comitato soccorso - Cercepiccola (Id.)	»	30 —
Sindaco di Civitacampomarano (Id.)	»	80 —
Presidente Congrega Carità - Guardialfiera (Id.)	»	15 —
Sindaco di Guardialfiera (Id.)	»	20 —
Manifattura tabacchi in Lucca	»	1651 24
Comune di Sigillo (Perugia)	»	50 —
Comune di Pienza (Siena)	»	181 25
Comune di Casale sul Sile (Treviso)	»	50 —
Banco Napoli (Aquila)	»	20 —
La Tribuna	»	67 —
Comune di Piossasco (Torino)	»	50 —
Adolfo Pesenti (Belluno)	»	5 —
Comune di Romano di Lombardia (Bergamo)	»	50 —
Personale dell'ufficio e della linea addetto alla manutenzione ferroviaria di Campobasso	»	108 95
Cav. avv. Ugo Monselise (Mantova)	»	10 —
Cav. Giuseppe Beschi (Mantova)	»	10 —
Ferdinando Bassani (Id.)	»	10 —
Di Anselmo Sacchi (Id.)	»	10 —
Cav. ing. Enrico Barozzi (Id.)	»	10 —
Marchese cav. Ferdinando Guidi di Bagno (Id.)	»	10 —
Dott. Alessandro Resti Ferrari (Id)	»	10 —
Cav. Alvise Bolognese Trevenzoli (Id.)	»	10 —
Principe cav. Ferrante Gonzaga (Id.)	»	10 —
Heriot di Parigi	»	1000 —
Comitato Pro-Calabria in Olevano nel Tusciano	»	107 40
Teatro « La Pergola » in Firenze	»	361 —
Comune di Acquavivacolluroce	»	20 —
La scolaresca di Sanluri diretta dal maestro Bonelli Cesare	»	2 —
Comune di Lazise (Verona)	»	10 —
Cinematografo « Felice Cavallotti » in Firenze	»	31 15
Comitato di soccorso di Aradeo (Lecce)	»	103 10
Superiori e convittori del Collegio « Campana di Osimo » (Ancona)	»	100 —
Comune di Massa (Massa Carrara)	»	100 —
Albanese Luigi, maestro di musica (Id.)	»	100 —
Associazione monarchica P. Umberto (Bologna)	»	6 60
Sindaco del comune di Siena	»	300 —
Sezione della R. guardia di finanza di Pantelleria	»	21 80
Marraro Giuseppe, regg. ufficio registro di Pantelleria	»	5 —
Comune di San Quirico P. (Genova)	»	100 —
Banco Napoli Cosenza	»	50 —
Giornale d'Italia	»	1832 45
Congregazione di carità di Paduli	»	50 —
Dal comune di San Tammaro (Caserta)	L.	15 —
Comune di Benevagienna (Cuneo), come dal seguente elenco	»	200 55

Pietro Sicca, L. 10 — Sorelle Assandria, L. 10 — Otto Eggman, L. 5 — Barroero Battista, L. 0 10 Cagliero Antonio, L. 0 50 — Bellonotto Domenico, L. 1 — Allietta Pietro, L. 0 50 — Bongiovanni Francesco, L. 0 10 — Prosa Orsola, L. 0 20 — Boggetti Domenico, L. 0 50 — Oderda Lodovica, L. 0 50 — Ferrero Giorgio calzolaio, L. 0 10 — Morra Margherita vedova, L. 0 10 — Costamagna Antonio, L. 0 10 — Risso Giovanni, L. 0 10 — Giacardi Sebastiano, L. 0 10 — Grosso Antonio, L. 0 10 — Cavallero Maria, L. 0 50 — Ferrero Teresa, L. 0 20 — Gagna Antonio, L. 0 50 — Dotta Michele, L. 0 60 — Gallo Bartolomeo, L. 0 40 — Manassero Francesco, L. 0 60 — Gazzera Giuseppe, L. 0 20 — Sampò Antonio, L. 0 10 — N. N., L. 3 — Ferrero Giovenale, L. 0 20 — Ferrero Luigi, L. 1 — Dompè Antonio, geometra, L. 2 — Pascale dott. Domenico, L. 2 — Oreglia Giuseppe, L 0 20 — Manassero Francesco, L. 0 20 — Sampò sorelle, sarte, L. 0 10 — Ravera-Vacchetta Metilde, L 2 — Manassero Giuseppe, L 0 10 — Hugo Giuseppe, L. 0 25 — Fenolio cav. Giuseppe, L. 5 — Sampò Maria e fratello, L. 2 — Dotta Maria, L. 0 40 — Barucco Giuseppe, L. 0 10 — Beltrandi Lorenzo, L. 0 25 — Dogliani Maria, L. 0 25 — Laugeri Giovanni, L. 0 20 — Fratelli Dotta, L. 1 — Gallo Giovenale, L. 0 40 — Sanino Giuseppe, L. 0 20 — Salomone Bartolomeo, L. 0 50 — Sorelle Musso, L. 0 50 — Operti Lorenzo, L. 0 50 — Sanino Pietro, L. 0 20 — Marocco Sebastiano L. 0 50 — N. N., L. 2 — Suore dell'ospedale, L. 1 — Fava Lorenzo, L. 0 30 — N. N., L 1 30 — Grosso Sebastiano, L. 0 20 — Avv. Fenolio e signora Borra, L. 5 — Spinardi Clemente, L. 2 — Operti Andrea, L. 1 — Giorgis Vincenzo, L. 0 20 — Reineri Lodovico, L. 0 40 — Sampò Guglielmo, L. 0 10 — Dalmazzo Antonio, L, 1 — N. N., L. 2 — Don Garezzo Giovenale, L. 1 — Borra Stefano, L. 0 50 — Bacciarello Domenica, L. 0 30 — Dalmazzo Maria, L. 0 30 — Sicca Carolina, L. 3 — Ansaldi Andretta, L. 0 20 — Reineri Giovanni, notaio, L. 2 — Costamagna Costanza, L. 0 20 — Sarrotti Conducente, L. 0 10 — Sicca cav. Michele, L. 2 — Gazzera Caterina, L. 0 25 — Sicca cav. Baldassare, L. 5 — Oreglia Domenica, L. 0 50 — Ferrero can. don Pietro, L. 1 — Vacchetta Lucia, L. 0 60 — Ferrero Guglielmo, L. 0 50 — Filippi Margherita e Teresa, L. 1 — Vissio Lucia, L. 0 20 — Racca Anna, L. 1 — Manzo Domenico, L. 0 60 — Allisiardi Anna, L. 0 10 — Ferrero Giorgio, L. 0 50 — Fratelli Giacardi, L. 1 — Ferrero Caterina, L. 0 40 — Giacardi Sebastiano, L. 0 50 — Bozzano Celestino, L. 0 40 — Sandrino Rosa, L. 0 10 — Fea Lorenzo, L. 0 25 — Bonzano Secondino, brigadiere, L. 0 30 — Gaetano Viganò L. 5 — Trossarello Giacomo, L. 1 — Ravera Giovanni, L. 0 20 — Trossarello Giuseppe, L. 0 25

— Raimondo (fratelli), L. 0 50 — Sorelle Morra, L. 0 50 — Macagno Teresa, L. 1 — Curreno Antonio, L 0 25 — Formento Antonio, L. 0 50 — Chiaramello Cecilia, L. 0 50 — Oreglia Maria, vedova, L. 0 10 — Bergesio Domenico, L. 1 — Tornatore Anna, L. 0 25 — Fea Antonio, L. 0 50 — Borra Giacomo, L. 0 20 — Lorano Maddalena, L. 0 10 — Manera Giuseppe, L. 2 — Mirabelli Giovanni, L. 0 50 — Ramosso Agnese, L. 0 20 — Sorelle Soher, L. 0 50 — Gallo Luigia, L. 1 — Cuore Margherita, vedova, L. 1 — Bella Pietro, negoziante, L. 0 40 — Sorelle Bacciarello, L. 0 30 — Giacardi, negoziante, L. 0 30 — Dotta Andrea, sarto L. 0 50 — Boggetti Stefano, L. 0 50 — Rinino, caffettiere, L 0 25 — Zario Zorelli, L. 0 20 — Manassero Stefano e Conterno, L. 1 — Panero Teresa, L. 0 10 — Oreglia Teresa, L. 0 40 — Bellisio Antonio, materassaio, L. 0 20 — Capellero Carlo, panettiere, L. 0 50 — Oreglia Pietro, negoziante, L. 0 10 — Reverendi Frati francescani, L. 5 — Manassero Teresa, negoziante, L 0 25 — Manassero Guglielmo, L. 0 50 — Bottero G. Battista, negoziante, L. 0 50 — Naselli Vincenzo, panettiere, L. 1 — Cavallero Pietro, id., L. 1 — Barucco Paolo, droghiere, L. 0 50 — Ravera Margherita e figli, L. 1 — Beltrandi Giovanni, pizzicagnolo, L. 0 50 — Sarrotti Maria, erbivendola, L. 1 — Peisino Rosetta, L. 1 — Leone Giovanni, farmacista, L. 5 — Francone Caterina, vedova, pizzicagnola, L. 1 — Comino Vittorio, confettiere, L. 0 50 — Borriglione dottor Luigi, D. 1 — Allodi, panettiere, D. 1 — Gazzera Giov. Battista, L. 1 — Veglia Francesco, sarto, L. 0 25 — Avv. Don Barberis, arciprete L. 5 — Cav. uff dottor Giuseppe Assandria, L. 10 — Oreglia Carlo, calzolaio, L. 0 50 — Ravera Giuseppina, L. 0 30 — Ferrero Giorgio, L. 1 50 — Pasero Giuseppe, ricevitore, L. 3 — Lamberti Alessandro, L. 2 — Capitano Girola, L. 10 — Don Miglio Bartolomeo, L. 3 — Sorelle Scrimadore, L. 0 40 — Curti Bartolomeo, cancelliere, L. 5 — Manassero Alberto, vetturale, L. 1 10 — Manzo Pietro, macellaio, L. 0 10 — Baltei Maddalena, L. 0 30 — Balbi Margherita, L. 1 40 — Bellonotto Carlo, L. 0 20 — Odello avv. not. Guglielmo, L. 2 — Manassero Francesco, fabbro, L. 1 — Oderda Marianna, caff., L. 1 — Salomone Francesco, farmacista, L. 2 — Oreglia Carlo, pizzicagnolo, L. 0 50 — Pianfetti Battista, magnano, L. 1 — Dottor cav. Donato Gazzera, L. 1 — Francesco Giario, consigliere, L. 5 — Giario Biagio, L. 2 — Salomone Gaspare, L. 1 — Barucco Andrea, consigliere, L. 1.

Comune di Vittorio di Alba (Id.)	L.	20 —
Personale della succursale della Banca d'Italia in Foggia	»	8 90
Comitato di soccorso di Oliveto Citra	»	101 35
Comune di Corneto Tarquinia	»	100 —
Comune di San Cipriano Piacentino	»	100 —
Comune di Vizzuolo (Cuneo)	»	86 20
Personale delle carceri giudiziarie di Napoli . .	»	259 25
Cinematografo Giulio Peter al Vomero (Napoli) .	L.	52 15
Cav. Enrico Manfren, sotto prefetto a Castelnuovo di Garfagnana	»	10 —
Baroni Barracco Enrico ed Alberto	»	3000 —
Menichini Paolo, da Terni Campitelli	»	5 —
Comini Angelo per la colonia italiana di Badgastein	»	100 —
Fareri Pietro, brigadiere guardie finanza - Scopello	»	1 —
Fazio Sebastiano, sotto brigadiere guardie finanza - Scopello	»	1 —
Strazzulla Carmelo, guardia di finanza - Scopello	»	0 75
Stomante Antonio, id. - (Id.)	»	0 75
Ascione Gaetano, id. - (Id.)	»	0 75
Municipio di Bovolone (Verona)	»	25 —
Comune del Galluzzo (Firenze)	»	50 —
Comune di Montanaro (Torino)	»	100 —
Comune di Termoli (Campobasso)	»	50 —
Pretura di Sant'Elia a Pianisi (Id.)	»	29 25
Comune di Cavallermaggiore (Cuneo)	»	50 —
Comune di Cartoceto (Pesaro)	»	10 —
Comune di Savona come da seguente elenco:		
Partusio comm. not. Ottavio - sindaco	»	25 —
Cappa avv. cav. Francesco, assessore	»	25 —
Caroggio cap. cav. Angelo	»	25 —
Gaibissi dott. Adolfo Lorenzo	»	25 —
Acquarone cav. Arturo	»	25 —
Scotti avv. Domenico	»	25 —
Becchi ing. Flaminio	»	25 —
Vigiola rag. Carlo	»	25 —
Zino Ottavio	»	25 —
N. N.	»	20 —
Dessy Erancesco	»	10 —
Bosco Nicolò	»	5 —
N. N.	»	2 —
Rosso Giuseppe, quale netto ricavo d'una serata di beneficenza data il 31 ottobre p. p. al Cinematografo Parigino	»	20 40
Iona prof. Guido (del R. Istituto tecnico e nautico di Savona)	»	10 —
Direzione della locale Società anonima acquedotto di Savona.	»	50 —
Bertolotto Giuseppe, quale netto ricavo d'una serata di beneficenza data il 31 ottobre p. p. al cinematografo	»	23 90
Cassa di risparmio di Savona	»	200 —
Scuola professionale d'arti e mestieri di Savona, personale insegnante ed alunni	»	17 85
Fratellanza operaia savonese	»	25 —
R. Istituto tecnico e nautico Leon Pancaldo di Savona, personale insegnante ed alunni . .	»	63 08
R. Scuola tecnica Pietro Giuria di Savona, personale insegnante ed alunni.	»	36 —
Società operaia « Dovere e Diritto » del sobborgo Fornaci (Savona)	»	50 —
Ufficio municipale d'igiene.	»	9 —
Società Leon Pancaldo di mutuo soccorso fra i marinai di Savona	»	25 —
Ginnasio civico di Savona, personale insegnante ed alunni	»	19 30
Amprimo Federico, verificatore dei pesi e misure in Savona	»	5 —
Artuso Francesco	»	2 —
Artuso Maria	»	1 —
Artuso Bernardino	»	1 —
Artuso Caterina	»	1 —
Valorani Pietro	»	0 50

Cabutto Stefano	L.	1 —
Buzzacaro Caterina	»	0 50
Artuso Vittorina	»	0 50
Impiegati del municipio di Savona:		
Aschiero Luigi	»	2 —
Acquasciato Palmerino	»	2 —
Queirazza Agostino	»	1 —
Pugnetto Nicolò	»	1 —
Calamaro Francesco	»	1 —
Vallauri Giov. Battista	»	2 —
Bracale Cesare	»	2 —
Rofanelli ing. Giovanni	»	2 —
Tondi Alberto	»	0 50
Davoli Mansueto	»	0 60
Lanza Antonio	»	0 50
Cappelli Lodovico	»	0 50
Tissoni ing. Luigi	»	1 —
Gino Francesco	»	0 50
Rosselli Giuseppe	»	1 —
Scotto Stefano fu Antonio	»	0 50
Frumento avv. Luigi	»	1 —
Cado Niccolò	»	0 50
P. E	»	0 20
C. E.	»	0 20
Aragno Felici	»	0 50
Boero Francesco	»	1 —
Scotto Stefano di Domenico	»	1 —
Magnone Pietro	»	0 50
N. N.	»	0 50
Comune di Taibon (Belluno)	»	25 —
Camera di commercio di Cagliari	»	50 —
Nobilioni comm. Francesco, Cagliari	»	10 —
Marras Raffaele, id.	»	10 —
Cocco Antonio, id.	»	10 —
Fran Serra Luigi, id.	»	10 —
Pernis cav. uff. Benvenuto, id.	»	10 —
Ambacher cav. Alfonso - Cagliari	»	10 —
Pellerano Carlo fu B. - Id.	»	10 —
Carossimo N. - Id.	»	10 —
Crotta Giovanni - Iglesias	»	10 —
Peluffo cav. Emanuele - Cagliari	»	10 —
Vanini cav. uff. Angelo - Id.	»	10 —
Asproni cav. ing. Giorgio - Id.	»	10 —
Accardo cav. Raffaele - Id.	»	10 —
Rivano Giuseppe fu Antonio - Carloforte	»	10 —
Ditta Giuseppe Napoleone - Id.	»	50 —
Grasso Federico fu Sebastiano - Id.	»	5 —
N. N. - Id.	»	2 —
Plaisant Mario - Id.	»	1 —
Aste Bernardo - Id.	»	10 —
Famiglia Curti - Id.	»	10 —
Plaisant P. L. agente navale G. - Id.	»	10 —
Putzolu Francesco, Luxcoro Giuseppe - Id.	»	5 —
Campodonico Vittorio - Carloforte	»	5 —
Plaisant Silvio - Id.	»	1 —
D'Atri Cesare - Id.	»	5 —
Demartis A. - Id	»	2 —
Grasso B. - Id.	»	4 —
Fratelli Ferrando fu Giuseppe - Id.	»	10 —
Vallebona Agostino - Id.	»	5 —
Armeni D. Emanuele, vice console britannico - Id.	»	10 —
Repetto Pietro fu Vincenzo - Id.	»	5 —
Cugusi dott. comm. Michele - Cagliari	»	5 —
Sulio dott. cav. Giuseppe - Id.	»	5 —
Collu N. Priamo - Id.	»	5 —
Cossu Salvator Angelo - Id.	»	3 —
Mundula D. Carlo - Id.	»	3 —
Meloni D. Ettore - Id.	L.	3 —
Casti notaio Sebastiano - Id.	»	3 —
Lisci Tommaso	»	2 —
Onnis avv. Agostino	»	2 —
Riva Serafino	»	1 —
Virgilio Giuseppe	»	1 —
Mereu Ciro	»	1 —
Carboni-Boi Battista	»	1 —
Ravot Emilio	»	1 —
Vacca Cesare	»	0 50
Bonfanti Enrico	»	0 50
Leone Giovanni - Cagliari	»	1 —
Ballero Orru avv. Antonio	»	0 50
Palomba ing. Stanislao	»	1 —
Pisano Giuseppe	»	0 75
Chessa Giuseppe	»	0 75
Cocco Dionigi	»	0 50
Piras ing. Umberto	»	0 50
Ing. Bernardino	»	0 50
Ing. Zoccheddu	»	0 50
Ing. Omnis Giuseppe	»	1 —
Manconi ing. Cristoforo	»	2 —
Boi comm. gr. uff. Eugenio	»	5 —
Melis ing. E.	»	0 50
Elias Efisio, maestro 2ª e 3ª elementare di Laconi	»	2 25
Giornale « Il Corriere dell'isola » di Cagliari	»	25 —

Personale delle officine ferroviarie di Messina (come da elenco seguente):

La Rosa Salvatore, L. 3 — Sanfilippo Gaetano, L. 2 — Nucifora Vincenzo, L. 2 — Saponaro Giov. Battista, L. 1 — Zappa Pasquale, L. 1 — Costantino Giuseppe, L. 1.

Mostacci Giov. Battista, L. 1 — Betti Ciro, L. 1 — Marolda Francesco, L. 2 — Il dottore Francesco, L. 1 — Martorella Salvatore, L. 1 — Bensaia, L. 1 — Gemelli, L. 1 — Biacca, L. 1 — Arcidiacono Filippo, L. 1 — Ruggieri Giov. Battista, L 1 — Cafarella, L. 1 — Cambarucci Francesco, L. 1 — Mangano Carmelo, L. 1 — Acciaro, L. 1 — Irrera Francesco, L. 0 50 — Zimbaro Francesco, L. 0 60 — Palmisano Francesco, L. 0 50 — Gentile Francesco, L. 0 50 — Moraci Gaetano, L. 0 50 — Giannello Gaetano, L. 0 50 — Mento, L. 0 50 — Colloridi, L. 0 50 — Miceli Antonino, L. 0 50 — Sturiale, L. 0 50 — De Matteis, L. 0 50 — Amendola Giuseppe, L. 0 50 — Li Vigni, L 0 50 — Lauricella, L. 0 50 — Bernava, L. 0 50 — Cariolo, L. 0 50 — Campagna, L. 0 50 — Branciamore, L 0 50 — Gambarucci Giovanni, L. 0 50.

Manganaro, L. 0 50 — Saccà Tommaso, L. 0 50 — Oliva Antonino, L. 0 50 — D'Attola Pasquale, L. 0 50 — Fiore Gaetano, L. 0 50 — Puglisi Angelo, L. 0 50 — Monaci Giov. Battista, L. 0 50 — Marino Sebastiano, L. 0 50 — Bevacqua, L. 0 50 — Arrigo, L. 0 50 — Divido, L. 0 50 — Russo Giovanni, L. 0 50 — Sutroneo, L. 0 50 — Marino Antonino, L 0 50 — Panarello, L 0 50 — Nicola Termini, L. 0 50.

Lombardo, L. 0 50 — Guigliotta, L. 0 50 — Currò, L. 0 50 — Madonna, L. 0 50 — Gatto, L. 0 50 — La Rosa Santi, L. 0 50 — Pollino, L. 0 50 — Scarpato, L. 0 50 — Reitano, L. 0 50 — Basile, L. 0 50 — Valenti, L 0 50

— Sicari, L. 0 50 — Casapollo Lorenzo, L. 0 50 — Lanzarotto, L. 0 50 — Di Pietro Orazio, L. 0 50 — Tivoli, L. 0 50 — Nicolosi, L. 0 50 — Arena, L. 0 50 — Alì, L. 0 50 — Amendola Carlo, L. 0 50 — Bonaccorso, L. 0 50 — Chiarenza Carmelo, L. 0 50 — Lucà Placido, L. 0 50 — Vita Nicola, L. 0 50 — Chiarenza Filippo, L. 0 50 — Ferra Placido, L. 0 50 — Micali, L. 0 50 — Bonasera, L. 0 50 — Di Pietro Filippo, L. 0 50 — Carnairici, L. 0 50 — Bellamacina Lett., L. 0 50 — Sansone, L. 0 50 — Gazzara, L. 0 50 — Colloridi, L. 0 50 — Genovese, L. 0 50 — Riggio, L. 0 50 — Russo Ignazio, L. 0 50 — Scarini, L. 0 50 — Casapollo Benedetto, L. 0 50 — Bensaia Vincenzo, L 0 50 — Lucà Orazio, L. 0 50 — De Cola Lorenzo, L 0 50 — Bellamacina 1°, L. 0 50 — Chiarenza Letterio, L. 0 50 — Alizzi Costantino, L. 0 50 — Gravagna, L. 0 50 — Giuliano, L. 0 50 — Visco Pietro, L. 0 30 — Crisafulli Domenico, L. 0 25 — Ferrara Filippo, L. 0 25 — D'Amico, L. 0 25 — Pulcio, L. 0 25 — Ruggiero Orazio, L. 0 25 — Brandino Antonio, L. 0 20 — Sezione manovali, L. 6 20.

Riparto veicoli:

Pez Giacomo, L. 2 — Mazzariello Ciro, L. 2 — Gemelli Giuseppe, L. 2 — Barrile Stellario, L. 1 50 — Reitano Pasquale, L. 1 — Basile Giovanni, L. 1 — Scuderi Ezechiele, L. 1 — Giordano Francesco, L. 1 — Gangemi Filippo, L. 1 — Di Pietro Natale, L. 1 — Stracuzzi Carmelo, L. 1 — Sergi Giuseppe, L. 1 — Biondo Antonino, L. 0 50 — Altavilla Domenico, L. 0 50 — Andò Francesco, L. 0 50 — Sabbatino Antonio, L. 0 50 — Carbone Michele, L. 0 50 — Turriaco Paolo, L. 0 50 — Morena Giuseppe, L. 0 50 — Picicchè Giuseppe, L. 0 50 — Marino Filomeno, L. 0 50 — Greco Domenico, L. 0 50 — Vinci Antonino, L. 0 50 — Scandurrà Vincenzo, L. 0 50 — Di Stefano Cosimo, L. 0 50 — Azzaro Francesco, L. 0 50 — Persichina Giovanni, L. 0 50 — Bresso Consolato, L. 0 50 — Merrino L. 0 50 — Modica Amedeo L. 0 50 — Bellavista Michele L. 0 50 — D'Urso Pietro L. 0 50 — Bellavia Giuseppe L. 0 50 — Sturniolo Pasquale L. 0 50 — Raffa Natale L. 0 50 — Sajà Nazzareno L. 0 50 — Naso Mariano L. 0 50 — Giusto Carmelo L. 0 50 — Moralito Riccardo L. 0 50 — Farlese L. 0 50 — Lombardo Francesco L. 0 50 — Caizzone Emanuele L. 0 50 — Salsa Giuseppe L. 0 50 — Bonaccorso Nazzareno L. 0 50 — Poltmeni F. Paolo L. 0 50 — Arena Giovanni L. 0 50 — Picciotto Giuseppe L. 0 50 — Lanza Giovanni L. 0 50 — Militello Antonio L. 0 50 — Caravella L. 0 50 — Pistorina L. 0 50 — Di Lorenzo Natale L. 0 50 — Calapai Michele L. 0 50 — Carbone Francesco L. 0 50 — Ciraolo L. 0 40 — Arena Giuseppe L. 0 40 — Denaro Giuseppe L. 0 40 — Militello Vincenzo L 0 40 — Pino Matteo L. 0 40 — Rotella Michele L. 0 30 — Belardi Luigi L. 0 30 — Lombardo Ferdinando L. 0 30 — Silipigni Simone L. 0 30 — Scaramuzza Giuseppe L. 0 30 — Denaro Giovanni L. 0 30 — Caraffa Francesco L. 0 30 — Garufi Letterio L. 0 30 — Vinci Giovanni L. 0 30 — Tripodo Giuseppe L. 0 30 — Marino Antonio L. 0 30 — Prinzivalli Giuseppe L. 0 30 — Di Vincenzo Sal. L. 0 30 — Quartarone L. 0 30 — Mangiò Carmelo L 0 50 — Pinto Orazio L. 0 30 — Battaglia Domenico L. 0 30 — Arena Antonino L. 0 30 — Giordano L. 0 30 — La Valle L. 0 30 — Sarica Giovanni L. 0 30 — Nisi Alessandro L. 0 25 — Carpenzano Vincenzo L. 0 25 — Guerrera Pietro L. 0 20 — Naso Santi L. 0 20 — Favara L. 0 30 — D'Andrea L. 0 20 — Antoci Giovanni L. 0 20 — Mondo Francesco L 0 20 — Ciriaco Matteo L. 0 20 — Russo Orazio L. 0 15.

Comune di Torrile (Parma)	L.	10 —
Nicoletti Belisario (Pesaro)	»	350 —
Fabbri Mauro (Rimini)	»	3 —
Andrea Grassi (Id.)	»	1 —
Battista Cerri (Id.)	»	1 —
Borghesi D. Achille (Id.)	»	2 —
Del Pozzo cav. Gio. Battista (Spezia)	»	5 —
Carpanini cav. Gervasio (Id.)	»	5 —
Falconi Domenico (Id.)	»	5 —
Totale	L.	326,220 72

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

AVVISO.

Si prevengono le direzioni dei giornali, riviste e di altre pubblicazioni periodiche del Regno, che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti se non è dal medesimo espressamente richiesta.

Di tutte le pubblicazioni periodiche pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo di associazione, ed il Ministero non si tiene obbligato a restituirlo.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale N. 3872.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 234, n. 61, del registro attestati, n. 83,235, del registro generale, del 26 ottobre 1906, col titolo: « Perfezionamenti negli apparecchi per refrigerare o riscaldare fluidi, vapori ecc. », originariamente rilasciato a Brewtnall Arthur Wilfred, a Newcastle-on-Tyne (Inghilterra), fu trasferito per intero a The Brewtnall Radiator and Condenser Company Limited, a Newcastle-on-Tyne (Inghilterra), in forza di cessione totale fatta a Newcastle-on-Tyne il 9 settembre 1907, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 4 ottobre 1907 al n. 4120, vol. 249, serie 1ª, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 10 ottobre 1907, ore 17.5.

Roma, addì 18 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3873.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 208, n. 211 del registro attestati, n. 76,403 del registro generale, del 17 luglio 1905, col titolo: « Procédé de fabrication de nouveaux explosifs détonants et déflagrants », originariamente rilasciato a Schultz Gustav e Gehre Fritz, a Monaco, Baviera (Germania), fu trasferito per intero a Distler Carl, a Monaco, e a Lopez Carlos e Blecher Emilio, ad Amburgo (Germania), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti rispettivamente a Monaco il 16 maggio 1907 e ad Amburgo il 5 giugno 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 16 ottobre 1907, al n. 4741, vol. 243 atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, addì 17 ottobre 1907, ore 16 10.

Roma, addì 18 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3878.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 235, n. 43 del registro attestati, n. 84,125 del registro generale, del 10 novembre 1906, col titolo: « Processo di lavatura e relativo apparecchio », originariamente rilasciato a Breh Karl Julius & Kahnert Otto, a Colonia s|Reno (Germania), fu trasferito per intero a Breh Karl Julius, a Colonia s|Reno (Germania), in forza di cessione totale fatta a Colonia il 24 agosto 1907, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 15 ottobre 1907, al n. 270, vol. 243, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 18 ottobre 1907, ore 16.50.

Roma, addì 18 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3879.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 229, n. 32 del registro attestati, n. 82,533 del registro generale, del 18 luglio 1906, col titolo: « Meccanismo guidatore negli apparecchi di zincatura », originariamente rilasciato alla Ditta Fratelli Morteo, a Sestri Ponente (Genova), già trasferito a Chiozza Giovanni fu Luigi, a Pegli, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 17 novembre 1906, n. 268, fu totalmente trasferito alla Ditta Fratelli Morteo, a Sestri Ponente (Genova), in forza di cessione totale fatta a Genova il 5 ottobre 1907, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Genova il giorno 7 ottobre 1907, al n. 2193, vol. 335, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Genova, addì 16 ottobre 1907, ore 14.15.

Roma, addì 18 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3881.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 234, n. 111 del registro attestati, n. 83,889 del registro generale, del 29 ottobre 1906, col titolo: « Nuova macchina da scrivere perfezionata, denominata *Leo* », originariamente rilasciato a Leone Carlo, a Druent (Torino), fu trasferito per intero a Coppo Luigi, a Torino, in forza di cessione totale, fatta a Torino il 28 luglio 1906, con atto privato debitamente registrato all' Ufficio demaniale di Rivoli il giorno 17 agosto 1906, al n. 144, foglio 167, vol. 32, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Torino, addì 3 ottobre 1907, ore 14.

Roma, addì 18 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3882.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 238, n. 103 del registro attestati, n. 85,032 del registro generale, del 21 dicembre 1906 col titolo: « Perfezionamenti nella produzione di fibra tessile e di polpa di carta », originariamente rilasciato a de Perini Victorio Antonio, a Rio de Janeiro (Brasile), fu trasferito per intero a Kentish Thomas Muir e Stockle Carl Christian, a Rio de Janeiro (Brasile), in forza di cessione totale fatta a Rio de Janeiro, il 27 giugno 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino, il giorno 3 ottobre 1907, al n. 5544, vol. 255 atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Torino, addì 9 ottobre 1907, ore 16.

Roma, addì 18 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3883.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 240, n. 8, del registro attestati, n. 85,576 del registro generale, del 21 gennaio 1907, col titolo: « Macchina impastatrice per il burro », originariamente rilasciato a Fischer Albert, ad Augsburg (Germania), fu trasferito per intero a Sordi Melchiorre, a Lodi, in forza di cessione totale fatta ad Augsburg il 18 settembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 11 ottobre 1907, al n 5480, vol. 1605, atti privati, e presentato per il visto alla Prefettura di Milano, addì 16 ottobre 1907, ore 16.

Roma, addì 18 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3884.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 243, n. 219 del registro attestati, n. 86.556 del registro generale, del 23 aprile 1907, col titolo: « Appareil pour la fabrication de textiles artificiels à base de coton nitré », originariamente rilasciato alla Société des Plaques et Papiers Photographiques A. Lumière et ses fils, a Lione (Francia), fu trasferito per intero alla Société Anonyme des Celluloses Planchon, a Lione (Francia), in forza di cessione totale fatta a Lione il 31 agosto 1907, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 23 ottobre 1907, al n. 6555, vol. 256, atti privati, e presentato per il visto alla Prefettura di Torino il 26 ottobre 1907, ore 15.

Roma, addì 18 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3886.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 238, n. 126 del registro attestati, n. 85,081 del registro generale del 22 dicembre 1906, col titolo: « Macchina da cucire per orli a giorno » originariamente rilasciato alla Wheeler & Wilson Manufacturing Company, a Bridgeport (S. U.

d'America) fu trasferito per intero a « The Singer Manufacturing Company », a New York e a Elizabeth (Stati Uniti d'America), in forza di cessione totale, fatta a New York il 14 giugno 1907, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 31 ottobre 1907, al n. 5338, vol. 243, atti privati e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 5 novembre 1907, ore 17.

Roma, addì 18 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3887.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 254, n. 181 del registro attestati, n. 80,905 del registro generale, del 24 ottobre 1907, col titolo: « Processo ed apparecchio per la produzione di aria liquida » originariamente rilasciato a Pictet Raoul Pierre, a Wilmersdorf presso Berlino, fu trasferito per intero a Berninghaus Kaspar, a Duisburg (Germania), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti rispettivamente a Brema il 5 agosto 1907, e a Duisburg il 14 ottobre 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 30 ottobre 1907, al n. 5322, vol. 243, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 6 novembre 1907, ore 17.

Roma, addì 18 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3888.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 181, n. 119 del registro attestati, n. 70,092 del registro generale, del 14 gennaio 1904, col titolo: « Nuova macchina disintegratrice per concimi artificiali », originariamente rilasciato alla Ditta G. Candiani & C., a Bovisa (Milano), fu trasferito per intero alla Società italiana per i prodotti dell'industria chimica Candiani-Girardi, a Bovisa (Milano), in forza di cessione totale fatta il 25 settembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 28 settembre 1907, al n. 4718, vol. 1597, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, addì 26 ottobre 1907, ore 15.

Roma, addì 18 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3792.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 175, n. 14 del registro attestati, n. 68,482 del registro generale del 12 agosto 1903, col titolo: « Apparato elettro-ottico a correnti invertite ed a tre indicazioni pel controllo dei semafori e dei dischi ferroviari », originariamente rilasciato a Lamma Aniceto, a Torino, già trasferito per intero a Gianani Ada, a Livorno, & Matteucci Bice, a Pisa, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 20 agosto 1907, n. 197, fu trasferito totalmente a Matteucci Bice, nata Lamma, a Pisa, in forza di cessione totale fatta a Livorno, il 15 giugno 1907, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Livorno il giorno 15 giugno 1907, al n. 5025, vol. 176, foglio 23 atti privati e presentato pel visto alla prefettura di Torino il 25 giugno 1907, ore 10.

Roma, addì 20 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3889.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 245, n. 107 del registro attestati, n. 87,014 del registro generale del 13 maggio 1907, col titolo: « Perfectionnements relatifs aux équipements militaires et autres », originariamente rilasciato a Davey Arthur Jex, a Londra, fu trasferito per intero a The Mills Equipment Company, Limited, a Londra, in forza di cessione totale fatta a Londra il 6 novembre 1907, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 14 novembre 1907, al n. 6019, vol. 243 atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, addì 16 novembre 1907, ore 16.45.

Roma, addì 20 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3890.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale; vol. 159, n. 174 del registro attestati, n. 64.442 del registro generale, del 15 novembre 1902, col titolo: « Innovazione nei metalli antifrizione », originariamente rilasciato alla Francis Eyre Company, a New-York, fu trasferito per intero alla Eyre Smelting Company, Limited, a Tonbridge, Kent (Inghilterra), in forza di cessione totale fatta a Londra, il 2 ottobre 1907, con atto privato debitamente registrato all' Ufficio demaniale di Milano il giorno 23 ottobre 1907, al n. 6384, vol. 1636, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano addì 30 ottobre 1907 ore 16.

Roma, addì 20 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3891.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 184, n. 142 del registro attestati, n. 71.032 del registro generale, del 17 marzo 1904, col titolo: « Turbina ad azione multipla », originariamente rilasciato a Kolb Otto, a Karlsruhe (Germania), già trasferito per intero alla Società Esercizio Bacini a Genova, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 30 novembre 1906, n. 279, fu trasferito totalmente, col relativo attestato completivo vol. 209, n. 117, del registro attestati, n. 77.297 del registro generale, del 2 agosto 1905, alla Società Officine elettro-meccaniche, a Genova, in forza di cessione totale, fatta a Genova, il 25 ottobre 1907, con atto privato debitamente registrato all' Ufficio demaniale di Genova il giorno 26 ottobre 1907, al n. 5672, vol. 423 atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano, addì 8 novembre 1907, ore 16.

Roma, addì 20 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHII.

Trasferimento di privativa industriale N. 3892.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 207, n. 205 del registro attestati, n. 76.712 del registro generale, del 14 giugno 1905, col titolo, « Turbine d'action radiale multiple pour vapeur, gaz ou air »: originariamente rilasciato a Kolb Otto, a Karlsruhe (Germania), già trasferito per intero alla Società Esercizio bacini, a Genova, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 30 novembre 1906, n 279, fu trasferito totalmente alla Società Officine elettromeccaniche, a Genova, in forza di cessione totale fatta a Genova il 25 ottobre 1907, con atto privato debitamente registrato all'Uf-

ficio demaniale di Genova il giorno 26 ottobre 1907, al n. 5672, vol. 423 atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milono; addì 8 novembre 1907, ore 16.

Roma, addì 20 dicembre 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 30 gennaio 1908, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti estrazioni a sorte, relative ai titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio di questa Direzione generale:

34ª estrazione a sorte delle azioni privilegiate (legge 11 luglio 1852, n. 1407), per la linea Cavallermaggiore-Brà nel quantitativo di n. 35 sulle 1995 attualmente vigenti;

42ª » » delle obbligazioni (legge 10 luglio 1862, n. 702), per la linea Cavallermaggiore-Alessandria nel quantitativo di n. 182 sulle 19,742 attualmente vigenti;

12ª » » delle azioni comuni (leggi 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279), per la linea Brà-Cantalupo e Castagnole-Mortara nel quantitativo:
di n. 329 cioè n. 19 titoli unitari
» 31 titoli decupli
sulle n. 18,759 azioni attualmente vigenti.

In seguito saranno pubblicati i numeri delle azioni e delle obbligazioni come sopra sorteggiati.

Roma, 30 dicembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

Il direttore capo della divisione 6ª
LUBRANO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3,75 0[0, cioè: n. 376,405 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 412.50, al nome di *Theseo Eugenia* fu Edilberto, minore, sotto la patria potestà della madre Cotto Natalina vedova *Theseo* domiciliata a Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Teseo Natalina-Eugenia*, fu Edilberto, minore, sotto la patria potestà della madre Cotto Natalina vedova *Teseo*, domiciliata a Roma, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 dicembre 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,365,368 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 4.75 al nome di Fittipaldi Rosa fu Giuseppe, moglie di *Corso Vincenzo*, domiciliata in San Severino Lucano (Potenza) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fittipaldi Rosa fu Giuseppe, *minore*, moglie di *Fittipaldi Matteo di Nicola*, ecc. vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 dicembre 1907.

Pel il direttore generale
ZULIANI

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0, n. 899,624, della rendita di L. 10, intestato a Reali Luigi di Costantino, domiciliato in Narni (Perugia), portante a tergo dichiarazione di cessione fatta li 29 gennaio 1896 dal titolare a favore della Società italiana per la concia delle pelli, sedente in Roma, rappresentata dal liquidatore avv. Emilio Repetti, ed altra dichiarazione di cessione fatta li 11 agosto 1897 dal detto Repetti, nell'accennata qualità a favore di Sacripanti Vittorio fu Filippo, domiciliato in Narni.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il predetto certificato del consolidato 5 0[0, contenente a tergo le dichiarazioni suaccennate, è stato unito al nuovo certificato del consolidato 3.75-3.50 0[0, emesso in sostituzione per conversione, formandone parte integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 30 dicembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 dicembre, in lire 100.01.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 dicembre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103 75 16	101 87 16	101.88 13
3 1/2 % *netto*	102 73 64	100 98 64	100.99 60
3 % *lordo*	69 50 —	68.30 —	68.90 03

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo V del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Vedute le proposte del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Decreta:

È aperto un concorso a quattro assegni di perfezionamento all'estero di L. 3000 ognuno, per l'anno scolastico 1908-909, da conferirsi uno per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia - filosofia e lettere - scienze fisiche, matematiche e naturali.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguita la laurea dottorale in una Università o Istituto di studi superiori del Regno, purchè dal giorno in cui superarono l'esame di laurea alla data del presente decreto non siano trascorsi più di quattro anni, tuttavia coloro che presero parte all'ultimo concorso (1907-1908) e furono dichiarati eleggibili con non meno di 8|10 dei punti di cui disponeva la Commissione saranno ammessi al presente concorso ancorchè laureati da più di quattro anni, purchè dal giorno in cui superarono l'esame di laurea alla data del presente decreto non siano trascorsi più di cinque anni.

Le istanze per l'ammissione dovranno essere redatte in carta bollata da L. 1.20, ed inviate al Ministero della pubblica istruzione (divisione III) non più tardi del 30 aprile 1908, epperò saranno respinte quelle istanze che sebbene spedite o consegnate in tempo utile agli uffici postali, non saranno effettivamente recapitate al Ministero entro il detto giorno. Così pure, dopo il 30 aprile 1908, non si accetteranno nuovi titoli, o documenti, o nuove pubblicazioni.

Ciascuna istanza dovrà essere accompagnata da una o più memorie originali stampate o manoscritte sulla materia nella quale il concorrente desidera perfezionarsi, dai titoli conseguiti negli studi, da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea, e da un elenco dei titoli e documenti che presenta.

Nell'istanza dovrà essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente per ogni eventuale comunicazione e la disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato, con avvertenza che a parità di merito sarà data la preferenza ai cultori delle seguenti discipline:

a) facoltà di giurisprudenza:
1° diritto civile,
2° diritto costituzionale,
3° storia del diritto;

b) facoltà di medicina e chirurgia:
1° fisiopatologia sperimentale,
2° medicina legale;

c) facoltà di filosofia e lettere;
1° storia della letteratura greca con speciale riguardo al periodo bizantino,
2° storia cristiana dei primi secoli,
3° storia e filosofia delle religioni;

d) facoltà di scienze:
1° fisica sperimentale per quanto riguarda la natura elettrica della materia,
2° meccanica sperimentale.

Roma, addì 21 dicembre 1907.

Il ministro
RAVA.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 30 dicembre 1907

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione fattasi nell'ultima seduta, per la nomina di un commissario di vigilanza al l'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	66
Maggioranza	31
Il senatore Cotti . . . voti	41
» Baccelli	13
» Sormani-Moretti	3
» Tommasini	1
» De Cesare	1
» Mazzolani	1
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	4

Eletto il senatore Cotti.

Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Comunica che S. M. il Re, con decreto in data di ieri, ha accettato le dimissioni del ministro della guerra, on. Viganò, ed ha nominato ministro della guerra il senatore Severino Casana.

Presentazione di relazione.

MARIOTTI GIOVANNI. Presenta la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari ».

VISCONTI-VENOSTA. Propone che questo disegno di legge, vista l'urgenza e considerati i benefizi che porterà alle classi popolari, sia discusso nell'odierna seduta.

PRESIDENTE. Si vedrà poi se potrà discutersi, dopo esaurito l'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione 1° giugno 1907 per la liquidazione della rete Sicula al 30 giugno 1905 » (N. 730).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del disegno di legge.

RATTAZZI, relatore. Osserva che la convenzione, di cui il progetto di legge porta l'approvazione, consta di due parti.

La prima parte ha carattere amministrativo, in quanto che si tratta di riconoscere i crediti della Società Sicula per la riconsegna dei materiali e degli approvvigionamenti delle linee passate allo Stato.

Questi accertamenti sono stati fatti da Commissioni in base ai capitolati intervenuti fra la Società e il Governo; anzi il Governo li ha migliorati facendo riconoscere dalla Società sicula il dovere di compensare il Governo del minor valore del materiale preso in consegna.

La seconda parte contiene disposizioni che si riferiscono a molteplici contestazioni vertite fra il Governo e la Società per domande di credito e cointeressenza del Governo negli utili della Società stessa.

È convinto che le transazioni siano state fatte nell'interesse dell'erario, perchè le liti, salvo eccezioni, non sono consigliabili

al Governo, e le transazioni oneste sono sempre preferibili a dispendiosi e lunghi giudizi.

E la firma del ministro dei lavori pubblici alla convenzione è una garanzia per il Senato che gl'interessi dell'erario siano stati tutelati.

Chiarisce poi l'ultima parte della relazione dell'Ufficio centrale, che si riferisce all'opera delle Commissioni. Non esprime su queste giudizi, nè sull'opera da loro compiuta, ma, poichè oggi non hanno più ragione di essere, invita il ministro a considerare se non sia il caso di scioglierle.

Conclude raccomandando al Senato l'approvazione del disegno di legge.

CARCANO, ministro del tesoro. Le cose dette dal relatore lo dispensano dall'entrare nel merito del disegno di legge che raccomanda al voto del Senato.

Si limita ad osservare che il progetto porta vantaggi notevoli in confronto di una precedente convenzione.

Nota che alle transazioni ha posto tutto il suo ingegno e tutto il suo sapere il compianto on. Gianturco; e questa è una ragione di più per tranquillare l'animo del Senato.

Riconosce che tre delle Commissioni consultive, cui ha alluso il relatore, hanno compiuto la loro opera; ma quella che studia i riscatti ha ancora argomenti importanti da esaminare.

Prende impegno di studiare la questione proposta dall'on. Rattazzi per venire ad una decisione, tenendo conto delle osservazioni da lui fatte.

RATTAZZI, relatore. Ringrazia il ministro del tesoro delle sue risposte, e ne prende occasione per rendere un omaggio alla cara e venerata memoria dell'on. Gianturco.

Soggiunge che la Commissione per i riscatti non ha più proprio nulla a fare, e quindi converrebbe scioglierla come le altre.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i due articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nell'ultima tornata ed in quella di oggi, e per la votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Si lasciano le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca e di Stato; e riduzione di tasse sugli affari » (N. 735).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano i primi 12 articoli.

ARCOLEO. All'art. 13, dichiara di associarsi al voto espresso dall'altro ramo del Parlamento.

Ringrazia il presidente del Consiglio e i ministri dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro di aver accettato la proposta che si riassume nell'art. 13, in forza del quale il Governo ha facoltà di regolare con Regio decreto lo sconto presso gli Istituti di emissione, dei titoli e degli effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.

È lieto di constatare che, quando si tratta degli interessi dell'isola, vibra sempre il sentimento nazionale e sono all'unisono e Governo e Parlamento. (Approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ringrazia il senatore Arcoleo delle cortesi parole.

Rileva che l'industria degli zolfi è vitale per la Sicilia, e il provvedere a che tale industria abbia il credito di cui abbisogna, significa tutelare non solo l'interesse dell'isola, ma quello dell'Italia (Approvazioni).

L'art. 13 è approvato.

Senza discussione si approvano i relativi allegati.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti ed allo spoglio delle schede.

Dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Chiede scusa al Senato di non essersi trovato presente alla discussione del progetto di legge relativo alla liquidazione della gestione della rete Sicula, inscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Sente però il bisogno di rispondere al relatore dell'Ufficio centrale, il quale ha richiamato l'attenzione del ministro dei lavori pubblici sulla esistenza delle quattro Commissioni di cui ha parlato.

Espone a quale punto sono i lavori di tali Commissioni, ed aggiunge che egli si è occupato del problema se esse dovessero continuare a funzionare, appena assunse l'ufficio.

Fa rilevare che quelle Commissioni hanno costato circa 800,000 lire allo Stato e certamente provocheranno altra spesa.

Ricorda che anche nell'altro ramo del Parlamento furono espressi avvisi contrari alla esistenza di quelle Commissioni.

Dichiara che egli non è solo per la spesa poco favorevole al funzionamento di tali Commissioni, che sottraggono funzioni ad organi amministrativi, che determinano differenze ed attriti, a causa dei quali lo Stato finisce quasi sempre per pagare; di più sfuggono a qualsiasi responsabilità.

Egli ha già intrapreso studi ed indagini per vedere se le funzioni di quelle Commissioni possano essere compiute da organi dell'Amministrazione.

Appena avrà il risultato di tali studi ed indagini, egli, d'accordo col ministro del tesoro, proporrà la soluzione migliore per assicurare la tutela degli interessi dello Stato e il buon andamento della pubblica Amministrazione.

RATTAZZI, relatore. Ringrazia il ministro delle sue dichiarazioni.

Approvazione del disegno di legge: « Tassa comunale sulla pietra pomice nell'isola di Lipari » (N. 782).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, sono approvati tutti gli articoli del progetto, il quale è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari » N. 740).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

È aperta la discussione generale.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Dichiara di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, perchè risponde ai suoi intendimenti.

MARIOTTI G., relatore. Ringrazia il ministro d'aver accettato l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale ed aggiunge che l'Ufficio stesso, se non ha creduto di proporre modificazione alcuna al progetto di legge nel presente momento, spera però che in un non lontano avvenire si possa ritornare ancora sulla legge, che è lungi dall'essere perfetta.

Conchiude che il ministro del tesoro, con più larghe concessioni, potrebbe affrettare la costituzione del demanio popolare, che è nel desiderio di tutti.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, plaudendo ai criteri che informano il disegno di legge, fa voti che nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione

della nuova legge, siano assicurate le maggiori possibili garanzie a favore degl'Istituti mutuanti e specialmente delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le anticipazioni da concedersi prima del cominciamento delle costruzioni ».

(È approvato).

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa.

Senza discussione sono approvati tutti gli articoli del progetto di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie » (N. 731).

PRESIDENTE. Ricorda che nell'ultima tornata il senatore Cadolini propose il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Poichè non è presente il relatore, e ciò non è colpa del Governo, comprende che il Senato rimandi la discussione del disegno di legge e propone che essa sia posta all'ordine del giorno per la prima tornata del Senato.

(È approvato).

Interpellanza del senatore Melodia al ministro dei lavori pubblici sui grandissimi ritardi che subiscono in Puglia tutti i treni e specialmente i diretti.

PRESIDENTE. Dà facoltà al senatore Melodia di svolgere la sua interpellanza.

MELODIA. Ha il dolore di dire che i mali derivanti dai ritardi, che si verificano generalmente sulle nostre ferrovie, sono ancora più gravi nelle Puglie.

Si vedono nelle stazioni ammonticchiate grandi quantità di merci in questa stagione, in cui il commercio dei vini ha bisogno di molte vetture per smaltire i prodotti.

La questione dei ritardi si collega a problemi che non è il caso di esaminare e di approfondire, come meriterebbero, nello svolgimento di un'interpellanza.

Dichiara di aver fiducia nella parola del sottosegretario dei lavori pubblici, il quale, nell'altro ramo del Parlamento, fece dichiarazioni relative al tema dell'interpellanza.

Dice che il treno diretto proveniente dall'Alta Italia, che dovrebbe giungere a Lecce a mezzogiorno, arriva quotidianamente con un ritardo di 100 minuti.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, (fa cenni di denegazione).

MELODIA. Può attestare che in sua presenza il 19 corrente questo treno giunse con un ritardo di 180 minuti, e che per dieci giorni consecutivi ritardò non meno di 100 minuti.

Riconosce che lo Stato non assume un impegno legale per l'arrivo in orario dei treni, ma è certo che assume impegni d'indole morale.

Meno gravi ritardi avvengono nel treno col quale dalle Puglie si giunge a Roma per la via di Caserta. Il treno diretto che da Napoli passa per Caserta ha un ritardo abituale dai 20 ai 30 minuti; il che porta per conseguenza che i viaggiatori, per la mancata coincidenza a Caserta, arrivano alla capitale con quattro o cinque ore di ritardo.

Reclama per le popolazioni pugliesi lo stesso diritto che hanno tutti gli altri contribuenti del Regno, al buon servizio ferroviario.

Ricorda che i ritardi avvenivano anche sotto l'amministrazione delle Società, ma forse erano meno frequenti. Allora la causa se ne ascriveva agli interessi discrepanti delle varie Società; ma ora pare che sia invalso il concetto che le ferrovie non debbano servire al pubblico, ma siano fatte per uso e consumo dei ferrovieri.

Ricorda il fatto tragico avvenuto recentemente sulla linea Roma-Ancona, e manda un saluto di rimpianto e di simpatia alla vittima.

Lamenta che in quel treno non siasi fatto il controllo dei biglietti; forse l'assassinio sarebbe avvenuto ugualmente, ma certamente, se il controllo fosse stato eseguito, sarebbe stato facilitato il compito alla giustizia punitiva.

Rammenta che quando fu relatore della legge per il riscatto delle ferrovie meridionali, ebbe dai suoi concittadini manifestazioni di soddisfazione, quasi che egli fosse l'autore di quella legge; ma dopo che le ferrovie meridionali sono passate sotto l'Amministrazione dello Stato, le idee dei pugliesi si sono mutate e recentemente, uno di coloro che con lui si erano rallegrati, ebbe a dirgli: si stava meglio, quando si stava peggio.

Di tutto ciò non fa colpa al direttore generale delle ferrovie, che egli stima per la sua operosità e per la sua intelligenza; ma domanda: come mai con tanta attività e con tanto zelo per il servizio, le ferrovie vanno così male? È certo che nel grande meccanismo ferroviario vi è qualche guasto.

Il ministro dei lavori pubblici ha detto che il personale, più che diritti da affacciare, ha doveri da compiere, ed egli fa plauso a queste parole.

Concludendo, lo invita a trovare dove stia il guasto dell'Amministrazione ferroviaria; quando lo avrà riparato, si sarà reso benemerito di tutti gl' italiani, e specialmente delle popolazioni pugliesi.

VISCHI. Parla non perchè le affermazioni del senatore Melodia abbiano bisogno di conferma, ma perchè un'altra testimonianza non guasta.

Dice che se i ritardi di 180 minuti nel treno che dall'Alta Italia va a Lecce, non sono costanti, si verificano ordinariamente ritardi di 120, 130 e 150 minuti.

Da ciò può considerarsi quali enormi danni derivino per le Puglie, le quali, per ragioni geografiche, hanno bisogno di celeri comunicazioni con la capitale.

Non dice gl' inconvenienti che avvengono per l'amministrazione della giustizia a Trani, capoluogo giudiziario delle Puglie, in seguito ai ritardi ferroviari.

Non è possibile che il servizio ferroviario nelle Puglie rimanga com' era molti anni addietro, ora che in quelle Provincie si nota un risveglio economico.

I pugliesi hanno sopportato pazientemente questo stato di cose.

Egli crede che il segreto dei ritardi stia nei treni sovraccarichi di vagoni, i quali perciò hanno bisogno di doppia trazione. Converrebbe quindi facilitare il movimento dei viaggiatori istituendo qualche altra coppia di treni. Egli fece sollecitazioni in proposito al Governo, e gli fu detto che per la stagione invernale potevano bastare al servizio i treni esistenti, e che si sarebbe provveduto in primavera.

Aspetterà. Non si eleva a più alte considerazioni, a quelle considerazioni che fece quando si discusse la legge sul riscatto delle ferrovie meridionali, e dalle quali scaturisce la necessità di fare il doppio binario, la cui costruzione era compresa nei 950 milioni per le ferrovie.

Lamenta infine la mancanza o il cattivo stato delle vetture con destinazione da Roma a Lecce.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Risponde al senatore Melodia che i ritardi dei treni sulle linee secondarie sono insignificanti, e questo dimostrano alcuni dati statistici che l'oratore legge.

Parlando poi dei ritardi dei treni diretti sulla linea Bologna-Otranto afferma che per informazioni assunte, i ritardi furono meno frequenti di quelli lamentati dal senatore Melodia.

La causa dei ritardi fu accertata anzitutto in una affluenza straordinaria di viaggiatori, nei rallentamenti delle corse, dovuti a lavori di riparazioni, nell'aumentata spedizione di merci. Di più occorre tener presente che la linea comprende 800 chilometri di ferrovia ed è soggetta a parecchie coincidenze.

Quanto alla linea Napoli-Foggia i ritardi furono minori, non ostante le poco favorevoli condizioni della linea, data la sua posizione altimetrica.

Rileva che da oltre un mese e mezzo sulla Falconara-Ancona vi è già il doppio binario, ed è in costruzione il doppio binario fra Faenza e Ancona.

Afferma che le linee ferroviarie delle Puglie sono nelle condizioni di tutte le altre d'Italia; si nota un aumento considerevole nel traffico che dall'anno scorso ad oggi è aumentato del 21.18 per cento. Ma l'aumento dei carri non è che del 6 45 per cento e la percentuale dei carri caricati sale oggi al 10.17 per cento.

Di più bisogna tener presente che sul traffico delle Puglie si ripercuote anche l'interruzione della linea maremmana.

L'Amministrazione ferroviaria non ha badato a sacrifici, ha ricorso a tutti i mezzi per ottenere che venissero sollecitati i lavori di riparazioni, ma, causa l'inclemenza del tempo, la interruzione non si è ancora potuta togliere.

Fa poi rilevare che tutte le ditte fornitrici del materiale rotabile sono cadute in multa per non averlo consegnato nel tempo stabilito nel contratto; infatti al 20 dicembre non erano stati consegnati 6837 carri sui quali l'Amministrazione faceva assegnamento. A ciò devesi aggiungere la restituzione dei noleggiati che ha portato una diminuzione di 1580 carri, con danno evidente per il traffico. Quanto al rifornimento del materiale delle Puglie osserva che esso è diventato difficile, perchè il traffico sia ad Ancona, che a Brindisi, è in continuo aumento.

Così pure il numero dei viaggiatori è aumentato in modo considerevolissimo.

Le difficoltà nelle quali si è trovata l'Amministrazione furono moltissime, ma principale è il ritardo per il riscatto delle Meridionali, ritardo che ha dato origine ad inconvenienti, che ancora non sono cessati.

Ringrazia il senatore Melodia delle cortesi parole che gli ha rivolto e lo assicura che procurerà di non demeritare della fiducia che in lui ripone.

Farà studiare dall'Amministrazione ferroviaria la questione del vagone diretto Lecce-Roma e l'altra della coincidenza a Caserta, ed ove occorra, prenderà gli opportuni provvedimenti.

Non crede che si possa dire che il servizio delle ferrovie andava meglio che con le Società, come non crede possano lasciarsi passare senza osservazione le varie affermazioni di sfiducia contro tutta l'organizzazione del servizio ferroviario dello Stato.

Nel breve periodo che è al Ministero, ha potuto convincersi che la massima buona volontà è non solo nel direttore generale, ma in tutti gli organi dell'Amministrazione ferroviaria.

Crede suo dovere affermare pubblicamente che il paese può dirsi fortunato di aver potuto affidare la direzione dell'esercizio di Stato al comm. Bianchi.

Certo vi sono parecchi errori del passato a cui bisogna riparare, ma devesi pazientare, e fra qualche anno il paese potrà compiacersi dei risultati che saranno per dare le ferrovie dello Stato. (Benissimo).

Accenna poi alle cause delle diminuite attività, fra questi gli aumenti di stipendio al personale, l'aumento di prezzo del carbone, l'aumento della mano d'opera, ecc. Ora, tenendo presenti tutte queste circostanze, non crede sia opportuno disanimare soverchiamente il personale, che è pur meritevole di elogio.

Ripete anche al Senato che non si può assolutamente tollerare lo sciopero del personale e che la legge deve avere l'osservanza la più rigida; ma è equo non disconoscere che tutto il personale rende notevoli servizi.

Accenna da ultimo ad una lettera del presidente del Consiglio provinciale di Bari, il quale afferma essere diverso il trattamento fatto all'Italia meridionale, da quello fatto all'Italia del nord.

L'oratore dichiara che i miglioramenti introdotti nelle linee ferroviarie meridionali furono parecchi, così vennero aumentati i treni su varie linee, ed ogni miglioramento dato alle linee al nord di Ancona giova evidentemente anche alle linee al sud.

Smentisce poi che il Governo pensi di dotare del nuovo materiale soltanto le linee dell'alta Italia o dell'Italia centrale.

Al senatore Vischi dice che l'inconveniente da lui accennato non crede possa ritenersi come cosa normale, ad ogni modo assumerà informazioni e provvederà.

Conclude che l'Amministrazione non ha un programma speciale per il nord ed un altro per il sud; essa si inspira ad un criterio di assoluta uguaglianza per tutte le parti d'Italia; tanto l'Amministrazione delle ferrovie, quanto il Governo sono animati dalla maggiore buona volontà, perchè cessino alfine gl'inconvenienti che tutti lamentano e dei quali ha accennato le ragioni.

Spera che i senatori Melodia e Vischi vorranno dichiararsi soddisfatti delle date risposte (Vive approvazioni).

MELODIA. È lieto di aver presentato la sua interpellanza e di aver provocato le dichiarazioni del ministro.

Egli si dichiara in parte soddisfatto e in parte fiducioso nella buona volontà dell'on. Bertolini.

Dice che farà buona impressione nelle Puglie l'intendimento di regolare la coincidenza a Caserta.

Afferma che nessun aumento di treni vi è stato sulla Foggia-Lecce.

Tutto il Barese è unanime nel chiedere che sia istituito un altro treno diretto che metta in comunicazione le Puglie con Roma.

Conchiude facendo viva istanza al ministro che provveda in questo senso.

VISCHI. Si dichiara soddisfatto, specialmente delle promesse che vengono da un uomo che è abituato a mantenerle.

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interpellanza.

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto. I senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga a tutto il 30 giugno 1908 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi:

Votanti. 77
Favorevoli 62
Contrari 15

(Il Senato approva).

Concessione al comune di Parma di un mutuo di L. 2,750,000 all'interesse di favore del 3.50 0[0 estinguibile in 50 anni:

Votanti. 77
Favorevoli 67
Contrari 10

(Il Senato approva).

Aumento di L. 600,000 al capitolo n. 51 - Sussidi diversi di pubblica beneficenza - del bilancio 1907-908 del Ministero dell'interno:

Votanti 77
Favorevoli 65
Contrari 12

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908:

Votanti 78
Favorevoli 66
Contrari 12

(Il Senato approva).

Provvedimenti per gli Istituti di emissione e la circolazione

dei biglietti di Banca e di Stato; e riduzione tasse sugli affari:

Votanti 74
Favorevoli 68
Contrari 6

(Il Senato approva).

Tassa comunale sulla pietra pomice nell'isola di Lipari:

Votanti 74
Favorevoli 68
Contrari 6

(Il Senato approva).

Approvazione della convenzione 1° giugno 1907 per la liquidazione della gestione della rete Sicula al 30 giugno 1905:

Votanti 76
Favorevoli 63
Contrari 12
Astenuti 1

(Il Senato approva).

(Il senatore Cavasola ha dichiarato che egli si è astenuto dal votare questo disegno di legge, perchè fu arbitro per la convenzione).

Modificazione all'organico degli ufficiali del corpo sanitario militare, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito ed alla legge sull'avanzamento nel R. esercito:

Votanti 77
Favorevoli 67
Contrari 10

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, n. 254 sulle case popolari:

Votanti. 74
Favorevoli 62
Contrari 12

(Il Senato approva).

Saluto al presidente.

SCIALOJA. Manda di pieno cuore un saluto al presidente, perchè chiuda felicemente l'anno ed inauguri felicissimamente l'anno prossimo, come è nel sentimento di tutti i senatori (Vive approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio. In nome del Governo si associa agli auguri fatti dal senatore Scialoja, esprimendo il voto che la maggiore felicità sia riservata all'illustre presidente (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente del Consiglio ed i colleghi delle parole benevole e della indulgenza che sempre mi hanno addimostrato; è nella loro benevolenza la mia forza e questa forza è tanto più cara e preziosa, quando, alla alacrità ed al desiderio dello spirito, più non rispondono le forze del corpo. Per conseguenza con sentimento di vero affetto e gratitudine auguro per l'anno venturo le migliori prosperità a tutti. E tale augurio fo puro per l'amato Sovrano d'Italia, per la Reale Famiglia e per la nostra diletta Italia (Approvazioni vivissime e prolungate).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 18.

DIARIO ESTERO

Il terrorismo rivoluzionario in Russia riprende piede non ostante tutte le misure adottate dal Governo per reprimerlo. Un dispaccio da Pietroburgo al *Piccolo* di Trieste dice: « Quasi giornalmente si trovano nuovi depositi di bombe e d'armi. Da documenti testè caduti in mano della polizia a Varsavia risulta che i socialisti rivoluzionari sono ritornati alla vecchia tattica di assassinare alti funzionari amministrativi ed uomini di Stato. Del partito fanno parte molte donne. A Varsavia fu trovata una lista di funzionari, i quali sono stati designati quali nemici dell'agitazione per la libertà ».

Un altro telegramma da Pietroburgo ai giornali di Parigi dà poi le seguenti informazioni sopra un complotto organizzato contro il Consiglio dell'Impero:

« La polizia ha operato una perquisizione negli uffici di due giornali, in seguito alla scoperta d'un complotto rivoluzionario. La polizia conosceva già da parecchio tempo l'esistenza d'una importante organizzazione terrorista. Essa aveva anche scoperto una grande quantità di materie esplosive; ed aveva inoltre scoperto che si tramava un complotto contro il Consiglio dell'Impero. Uno dei cospiratori, incaricato di lanciare una bomba, doveva procurarsi un biglietto d'ingresso per la sala del Consiglio dell'Impero, facendosi passare come giornalista. La polizia ha trovato una lettera scritta sopra una carta intestata a uno dei giornali perquisiti, in cui si chiedeva un biglietto d' ingresso per la sala del Consiglio dell'Impero. Il direttore ed i redattori di quel giornale poterono dimostrare senza difficoltà la loro innocenza, epperò furono rilasciati poco dopo.

« Alla frontiera finlandese, sotto un pezzo di ghiaccio, è stata scoperta una quantità notevole di bombe e di materie esplosive. Vi erano dieci bombe, tre bottiglie piene di nitro-glicerina ed una grande quantità di dinamite e di fulmicotone ».

***

Il trattato franco-anglo-russo-germanico che assicura la neutralità della Norvegia turba i sonni al Governo svedese, che mal si acconcia alle premure delle potenze per assicurare l'avvenire del nuovo Regno. Il corrispondente da Cristiania del *Daily Mail* telegrafa al suo giornale, in data del 29, sul proposito dell'azione del Gabinetto svedese, le seguenti interessanti informazioni:

« Due grandi segreti diplomatici saranno rivelati col nuovo anno. Lo Storthing, che si aduna nel mese di gennaio, avrà davanti a sè il trattato col quale l'Inghilterra, la Germania, la Francia e la Russia garantiscono l'indipendenza della Norvegia. Questo documento, in verità, non è più una sorpresa. Ad ogni modo da esso derivano in seconda linea i negoziati intrapresi tra la Svezia e la Germania per la protezione del Baltico.

« Questi negoziati sono il risultato logico del patto stretto dalle potenze con la Norvegia. La Norvegia, trovandosi separata dalla Svezia, ha domandato la protezione di parecchie potenze europee. La Svezia s'ingegna di domandare anch'essa una protezione generale e intanto si rivolge alla Germania per la protezione del Baltico.

« Infatti, quantunque la Svezia abbia consentito alla separazione, non si deve immaginare che essa abbia desiderato la indipendenza in cui la Norvegia è lasciata. Essa si risente dell'atto compiuto tanto per sè stesso, quanto per le sue conseguenze, perchè nella domanda di protezione fatta dalla Norvegia alle potenze la Svezia vede un sospetto contro di sè, tanto più che essa non è stata invitata a prendervi parte.

« Questo sospetto è naturale, ma in realtà a chi osserva spassionatamente è evidente che ciò che ha spinto la Norvegia a chiedere questa protezione alle varie potenze è stato tanto il timore di una aggressione da parte della Svezia, quanto il timore delle ambizioni russe che hanno sempre premuto contro il fianco della Scandinavia. Essa ha voluto proteggersi contro uno sviluppo

di ambizioni tanto più probabile, dopo che la Russia è stata cacciata via dall'Estremo Oriente.

« Come la Norvegia ha cercato la garanzia dell'Europa, spinta da un motivo identico la Svezia dal canto suo, eccitata dalla condotta della Norvegia, si è rivolta alla Germania.

« L'amicizia che regnava fra Re Oscar e l'Imperatore Federico e che parve un tempo dovesse condurre ad una alleanza militare, è continuata dai padri nei figli. Fra l'Imperatore Guglielmo e Re Gustavo esiste una amicizia delle più intime e personali.

« Finora l'Inghilterra, la Russia, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca hanno rifiutato di riconoscere qualunque ambizione di superiorità della Germania nel Baltico. Questa superiorità esiste infatti per la potenza della sua flotta, ma l'isolamento in cui si è trovata la Svezia dopo l'abbandono della Norvegia e il fatto per di più che essa non è stata chiamata a far parte del trattato ora concluso, ha guadagnato alla Germania un nuovo alleato e le trattative che corrono da tanto tempo indubbiamente finiranno per permettere che la Germania si formi nel Baltico una posizione superiore ».

***

Si telegrafa da Costantinopoli al *Temps* che la Porta ha inviato all'ambasciatore di Germania, nella sua qualità di decano del corpo diplomatico, una nuova nota con la quale insiste, malgrado l'opposizione delle potenze, sulle proposte fatte con l'altra del 15 dicembre in vista del prolungamento dei mandati degli agenti civili e dei funzionari della riforma in Macedonia. La Porta crede che queste proposte, soprattutto quella di prendere gli stipendi dei funzionari a carico del Tesoro ottomano, salvaguardando il suo prestigio in Macedonia, sono egualmente tali da soddisfare tutti.

Le insistenze della Porta non hanno probabilità d'essere accettate dalle potenze, le quali non vi vedono che un mezzo dilatorio per impedire la riforma giudiziaria, ed un dispaccio da Costantinopoli, 29, al *Daily News*, confermando l'informazione del *Temps*, aggiunge:

« Gli ambasciatori hanno indirizzato un'altra Nota al Governo dichiarando che questo atto è una violazione del concordato per il quale fu concesso l'aumento del 3 0[0 dei dazi di entrata, e ordinando che il contratto venga rinnovato per un termine eguale a quello che debbono durare gli esperimenti della dogana, vale a dire per sette anni. La Porta ha risposto che è pronta a prendere la proposta in considerazione. « Se le potenze dovessero cedere, il valore della riforma finanziaria iniziata cesserebbe immediatamente ».

***

Le ultime notizie dal Marocco narrano dei preparativi della Francia per uscire dalla ristretta zona di Casablanca e colpire le tribù indipendenti alla *Kasbah* di Modiunas, loro quartier generale e presso la quale trovasi accampata anche la Mahalla di Mulai Hafid. Non appena saranno giunti a Casablanca i rinforzi spediti dall'Algeria ed il nuovo comandante generale D'Amade, questi andrà innanzi e, visto la sproporzionalità delle armi, non è a dubitare che i marocchini subiranno nuove sconfitte.

Sulla frontiera algerina, le truppe francesi proseguono nel punire le tribù che invasero l'Algeria e sulla repressione si hanno numerosi dispacci che pubblichiamo più oltre.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha visitato, ieri, Castel Sant'Angelo, accompagnato dal generale Brusati e dagli aiutanti di campo di servizio.

Ad attendere il Sovrano trovavasi il colonnello Borgatti, benemerito restauratore e illustratore del monumento, che accompagnò Sua Maestà nella interessante visita.

Le LL. MM. il Re e la Regina, ieri, nel pomeriggio, ricevettero una visita delle LL. AA. RR. i Principi di Grecia.

Il Sovrano, poco dopo, restituì la visita agli ospiti all'Hôtel Bristol.

Le LL. MM. il Re e la Regina riceveranno, domani, alla Reggia, in forma solenne, per gli augurî di capo d'anno, i cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, le presidenze del Senato e della Camera dei deputati, le LL. EE. i ministri e i sottosegretari di Stato, i grandi dignitari dello Stato, le diverse rappresentanze giudiziarie, civili e militari, il sindaco e la Giunta municipale di Roma, il prefetto, la presidenza della Deputazione provinciale.

I ricevimenti cominceranno, come di consueto, alle ore 13.

Per i caduti nella Somalia italiana. — Il Comitato costituitosi in Roma per un monumento ai caduti nella Somalia italiana, e del quale già abbiamo data notizia, ha tenuto testè, nella sede della Società geografica italiana una riunione prendendo le deliberazioni seguenti:

1. Fare appello ai cittadini di ogni classe, nel Regno e nelle colonie, mediante apposita circolare.
2. Costituire un Comitato d'onore, con larga rappresentanza delle autorità civili e militari.
3. Costituire un Comitato di dame patronesse, che si assuma la propaganda nelle classi più agiate.
4. Costituire un Comitato della stampa con rappresentanza di giornali di tutta Italia e delle colonie.
5. Interessare i ministri della marina e della guerra a permettere che l'iniziativa sia fatta conoscere ai loro dipendenti di ogni grado in via d'ufficio.

Il Comitato ha poi deferito ad una Commissione di membri residenti in Roma la cura di tradurre in atto queste deliberazioni, mentre i membri del Comitato che dimorano in altre città del Regno si sono assunto il compito della propaganda nelle rispettive sedi.

Camera di commercio. — La Camera di commercio di Roma si è riunita ieri sotto la presidenza del comm. Tittoni. Dopo avere accordato un congedo per ragioni di salute al consigliere Modigliani, venne approvato senza discussioni il bilancio preventivo pel 1908. Dati varî pareri su reclami contro tasse di esercizio e rivendita, l'assemblea trattò del progetto di legge sulla determinazione delle acque pubbliche ed approvò il seguente ordine del giorno proposto dallo stesso relatore Vanni:

« La Camera di commercio ed arti di Roma;

« Ritenuto che il progetto di legge, presentato al Senato sulla derivazione delle acque pubbliche, contiene disposizioni che invece di favorire le industrie, verrebbero ad intralciarne il progresso;

« Si associa alle ragioni di gravame formulate dalle Camere di Torino, Lucca ed altre;

« e fa voti:

« che sia lasciata inalterata la misura attuale del canone in L. 3 per cavallo dinamico nominale (HP);

« che sia opportunamente disciplinata la facoltà dello Stato di

vincolare per i propri bisogni prevedibili qualsiasi bacino o tronco fluviale;

« che siano eliminate dall'art. 21 del progetto di legge le parole *con diritto di privativa;*

« che venga aumentata la rappresentanza degli industriali e degli agricoltori nella Commissione, di cui all'art. 4 e nella Giunta superiore di cui all'art. 45;

« che infine il progetto di legge venga riveduto e modificato nelle altre parti sostanziali, onde sia tenuto conto dei voti espressi dalle Camere di commercio del Regno e di quelle Associazioni industriali competenti ».

La Camera accordò poscia la propria adesione al primo Congresso internazionale delle industrie frigorifere, che sarà tenuto a Parigi nel 1908, inscrivendosi fra i suoi donatori.

Vennero poscia concesse alcune medaglie ad Esposizioni speciali, nonchè alle gare dattilografiche internazionali, che avranno luogo in Roma nella prossima primavera.

Infine il Consiglio procedette, mediante votazione segreta, alla compilazione del nuovo ruolo dei curatori di fallimenti per il triennio 1908-1910.

Prima che la seduta fosse tolta il consigliere Ascarelli propose e il Consiglio approvò, che la Camera invii un telegramma di condoglianza alla consorella di Verona per l'efferato assassinio del suo consigliere ing. Arvedi.

Concorso ippico internazionale. — L'on. di Scalea, presidente del Comitato ordinatore del concorso ippico internazionale, promosso dall'Associazione della stampa, ha ricevuto una lettera in cui gli viene partecipato che S. A. R. il Duca di Aosta si compiace di accettare la presidenza onoraria del concorso.

Fenomeni sismici. — Il padre Alfani, direttore dell'Osservatorio Ximeniano a Firenze, comunica in data di ieri:

« Stamani, circa alle 6.30, tutti i microsismografi dell'Osservatorio hanno registrato un terremoto lontano circa 9500 chilometri. Le registrazioni sono continuate fin dopo le 9.45. Sembra si tratti di un terremoto di grande violenza ».

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di dicembre reca:

« La raccolta delle olive volge quasi al termine, con prodotto scarso al Nord, mediocre al Centro ed abbondante al Sud e in Sicilia, ma quasi generalmente di buona qualità.

Le buone condizioni meteorologiche della decade hanno favorito i diversi lavori campestri ed i seminati sono rigogliosi. Gli erbaggi sono belli. Abbondano in Sicilia gli agrumi ed i piselli.

Movimento commerciale. — Il 29 corr. furono caricati a Genova 46 carri; a Venezia 160 di cui 49 di carbone pel commercio e 42 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 204 di cui 163 di carbone pel commercio e 8 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 73 di cui 15 di carbone pel commercio; a Spezia 28 di cui 20 di carbone pel commercio e 8 per l'Amministrazione ferroviaria; e ad Ancona 87 di cui 64 di carbone pel commercio e 9 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — È giunto a Buenos Aires il *Bologna*, della Società Italia. Il *Nord America*, della Veloce, è giunto a Napoli, da Genova, diretto a New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 30. — Si è proceduto oggi all'apertura del feretro che portava l'iscrizione Thomas Charles Druce e che, secondo le affermazioni di coloro che ritenevano che Druce ed il duca di Portland fossero una stessa persona, avrebbe dovuto contenere del piombo.

Si è invece constatato che il feretro conteneva il cadavere di un uomo di età, con barba.

SURAT, 30. — All'atto dello scioglimento del Congresso indiano, si è manifestata una rottura completa tra i moderati ed i partiti estremi, che hanno tenuto rispettivamente *meetings* separati.

I moderati si sono accordati per la ricostituzione di un Congresso che continuerà ad agire per ottenere il *self governement* coi mezzi costituzionali, con l'appoggio che spera dal Governo e con l'aiuto del partito maomettano.

I partiti estremi invece faranno una politica radicale di resistenza al Governo.

BERLINO, 30. — *Processo Harden.* — (*Continuazione*). — Terminata la lettura delle due deposizioni, Harden, dichiara che gli aiuti che egli doveva dare alla signora Von Elbe, consistevano nel metterla in relazione con Sello, avvocato di suo marito.

A tale proposito sorge una discussione tra Harden e Sello durante la quale Harden dice che Sello gli scrisse che non dubitava della buona fede di Harden.

Il procuratore generale Isenbiel interviene dicendo che Harden, scrisse a Sello che il divorzio avrebbe potuto dar luogo ad un grande scandalo politico.

Si dà poscia lettura di due articoli della *Zukunft* nei quali l'accusato tornava sui motivi e sul significato dei precedenti articoli.

A domanda del presidente, Sello dichiara che non può rinunciare ad alcun testimonio citato da lui. I testimoni debbono dimostrare che le deposizioni della signora Von Elbe sono contrarie alla verità.

Isenbiel non si oppone quantunque l'accusa di omosessualità fatta a Moltke sia già sufficientemente distrutta.

Bernstein avvocato di Harden osserva che gli articoli della *Zukunft* non contengono nulla circa la vita matrimoniale di Moltke.

La signorina Meye già cameriera della contessa Moltke (ora signora Von Elbe) dichiara che le ubbie della contessa la facevano molto soffrire. I domestici compiangevano il conte.

La signora von Marvis, nipote di Moltke, dice che la madre della contessa qualificò sua figlia come depravata e mendace.

Quantunque il presidente osservi che la signora Heyden confutò questa asserzione, la teste mantiene la sua affermazione. La signora Von Elbe le confessò anche personalmente che era lei colpevole di tutto e che suo marito era stato sempre molto gentile con lei.

La baronessa Sass, già dama di compagnia della contessa Moltke, dichiara che la signora Von Elbe è molto eccitabile e non ama dire la verità.

Sello osserva che la signora Von Elbe scrisse lettere d'amore ardenti a Moltke prima del suo fidanzamento con lui.

La contessa Dankelmann, sorella di Moltke, dichiara che suo fratello nel 1892 le espresse l'impressione profonda che la signora Von Kruse (ora signora Von Elbe) fece su di lui, allorchè la vide mentre curava il marito. La teste narra che quando Moltke le partecipò il suo fidanzamento con lei, aggiunse che era troppa felicità per un vecchio scapolo come lui. Moltke era entusiasmato di sua moglie.

La teste narra che la contessa era sempre lunatica e gelosa di lei e di tutti gli amici di suo fratello, dimodochè questi le scrisse che sarebbe stato meglio rompere il fidanzamento.

La signora Von Kruse si recò allora dalla teste e le dichiarò che non poteva vivere senza il conte Moltke. La teste le fece osservare che doveva anche pensare alla educazione di suo figlio; la signora Von Kruse esclamò: Non amo che Kuno, voglio sposarlo.

Che è mio figlio per me? La teste pregò allora suo fratello di riconciliarsi con lei.

La teste aggiunge singhiozzando che quello fu il più grande errore della sua vita perchè il suo infelice fratello ne ha profondamente sofferto.

PARIGI, 30. — *Camera dei deputati.* — Il ministro delle finanze Caillaux, presenta il progetto del bilancio ritornato dal Senato Questo progetto è inviato alla Commissione del bilancio e la seduta è tolta.

PORT OF SPAIN, 30. — La squadra degli Stati Uniti è partita eri sera per Rio Janeiro.

LALLA MARNIA, 30. — La colonna Félineaux, forte di circa 2500 uomini con artiglieria da montagna, ha lasciato il campo di Ain-Sfa dirigendosi al colle di Targirt.

MADRID, 31. — Il ministro di Stato comunica una Nota, la quale dice che i rappresentanti della Francia e della Spagna hanno rimesso alle potenze firmatarie dell'Atto di Algeciras una Nota, colla quale informano che il Sultano ha incaricato i due Governi di sorvegliare il contrabbando delle armi e delle munizioni, in conformità agli articoli 24, 25, 80 e 91 dell'Atto di Algeciras. La Nota enumera le disposizioni di questi articoli e dice che la sorveglianza comincierà subito e durerà un anno.

PIETROBURGO, 31. — A Kislovodole (Caucaso) è avvenuto un conflitto fra la polizia ed i rivoluzionari.

Un commissario, un agente e tre rivoluzionari sono rimasti uccisi.

Due rivoluzionari, inseguiti, si sono suicidati.

PARIGI, 31. — La Camera ha approvato la legge di finanza e l'insieme del bilancio con 462 voti contro 53.

Il ministro delle finanze ha presentato il progetto che ratifica la Convenzione per gli zuccheri di Bruxelles.

PIETROBURGO, 31. — Le truppe inviate in Finlandia sono concentrate nella provincia di Viborg, e sorvegliano e chiudono la frontiera da tutte le parti ai numerosi abitanti che lasciano il paese.

VIENNA, 31. — La *Wiener Zaitung* pubblica la legge relativa al Compromesso coll'Ungheria.

MADRID, 31. — Il Senato ha approvato l'insieme del bilancio ed ha tolto la seduta ad ora tardissima.

PIETROBURGO, 31. — Il console generale di Persia a Tiflis ha ricevuto dal ministro degli esteri di Teheran un dispaccio ufficiale, in data 29 corrente, il quale dice che i malintesi fra il Governo ed il popolo sono completamente tolti; l'accordo fra il Parlamento e lo Scià è perfetto; tutti i ministri giurano solennemente sul Corano di considerare come sacramenti tutte le leggi costituzionali; la vita pubblica in Persia è normale.

BERLINO, 31. — Nell'udienza di stamane del processo Harden il procuratore generale, Isenbiel, ha fatto la sua requisitoria ed ha concluso chiedendo che Harden venga condannato a quattro mesi di prigione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 30 dicembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	753 37.
Umidità relativa a mezzodì	77.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	cop nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 11.7.
	minimo 4 6
Pioggia in 24 ore	gocce

30 dicembre 1907.

In Europa: pressione massima di 767 sulla Danimarca, minima di 750 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato fino a 7 mm. al centro; temperatura poco e irregolarmente variata: venti deboli prevalentemente del quarto quadrante; pioggie quasi generali.

Barometro: minimo di 755 sull'Adriatico, massimo di 759 sulle isole.

Probabilità: cielo vario al nord-ovest, nuvoloso altrove; pioggie specialmente sull'Italia inferiore; venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali; mare mosso, specialmente al sud.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 dicembre 1907

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	12 4	7 6
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	10 2	7 0
Spezia	nebbioso	calmo	12 2	8 0
Cuneo	sereno		5 3	1 9
Torino	nebbioso	—	6 3	1 4
Alessandria	nebbioso	—	4 5	2 1
Novara	nebbioso	—	8 5	4 0
Domodossola	sereno	—	4 0	— 0 6
Pavia	coperto	—	5 8	1 4
Milano	nebbioso	—	8 4	3 3
Como	1/2 coperto	—	8 0	3 1
Sondrio	piovoso	—	5 2	1 5
Bergamo	piovoso	—	7 8	4 3
Brescia	coperto	—	8 7	5 0
Cremona	nebbioso	—	6 0	5 0
Mantova	piovoso	—	7 8	4 8
Verona	piovoso	—	10 4	6 1
Belluno	coperto	—	4 0	2 0
Udine	coperto	—	10 8	6 6
Treviso	coperto	—	8 7	6 8
Venezia	coperto	mosso	8 4	5 8
Padova	piovoso	—	9 5	7 5
Rovigo	piovoso	—	8 5	6 0
Piacenza	piovoso	—	6 0	2 4
Parma	piovoso	—	7 3	3 6
Reggio Emilia	coperto	—	6 6	4 0
Modena	coperto	—	6 6	5 1
Ferrara	piovoso	—	9 2	6 9
Bologna	piovoso	—	6 8	5 8
Ravenna	piovoso	—	8 6	4 0
Forlì	coperto	—	8 8	4 8
Pesaro	coperto	mosso	11 2	5 5
Ancona	piovoso	mosso	11 0	4 1
Urbino	coperto	—	9 7	5 4
Macerata	coperto	—	10 2	5 3
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	12 0	6 8
Perugia	coperto	—	8 8	4 6
Camerino	coperto	—	8 0	4 0
Lucca	3/4 coperto	—	11 6	4 9
Pisa	coperto	—	11 4	5 0
Livorno	coperto	calmo	12 5	7 8
Firenze	3/4 coperto	—	12 2	5 6
Arezzo	1/2 coperto	—	9 7	3 6
Siena	coperto	—	9 0	6 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma	1/2 coperto	—	13 7	4 6
Teramo	1/4 coperto	—	11 0	5 0
Chieti	piovoso	—	11 0	6 0
Aquila	1/2 coperto	—	9 1	3 8
Agnone	sereno	—	7 9	2 0
Foggia	coperto	—	14 8	5 3
Bari	3/4 coperto	mosso	14 8	7 8
Lecce	coperto	—	12 4	6 8
Caserta	sereno	—	12 2	4 2
Napoli	sereno	calmo	11 8	7 9
Benevento	—	—	—	—
Avellino	sereno	—	10 0	0 8
Caggiano	sereno	—	11 0	3 8
Potenza	3/4 coperto	—	7 4	3 4
Cosenza	1/2 coperto	—	10 8	6 4
Tiriolo	3/4 coperto	—	9 6	4 7
Reggio Calabria	piovoso	agitato	13 0	9 0
Trapani	3/4 coperto	mosso	15 3	13 4
Palermo	3/4 coperto	grosso	12 8	10 2
Porto Empedocle	sereno	agitato	14 5	11 5
Caltanissetta	coperto	—	11 0	7 0
Messina	coperto	legg. mosso	13 2	6 3
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	14 9	10 4
Siracusa	1/4 coperto	mosso	15 0	11 2
Cagliari	1/4 coperto	calmo	14 0	8 4
Sassari	3/4 coperto	—	10 5	6 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.